

direttore responsabile: CHRISTIAN DOZIO

redazione: Chiara Bellingardi, Christian Dozio,
Armando Dragoni, Paolo Grieco,
Maria Vittoria Limonta, Emanuele Pensotti,
Edoardo Persenico, Matilde Petracca,
Fabrizio Pierpaoli, Larissa Pirola,
Giovanni Righetto, Elena Riva,
Ildefonso Riva, Maria Helen Tentori.

www.artigiani.lecco.it / info@artigiani.lecco.it

grafica:

Editoria Grafica Colombo srl
Via Roma 87 - Valmadrera (Lc) - Tel. 0341.583015

 Periodico associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

anno 71
n. 07
2024
luglio


LECCO

L'ARTIGIANATO
LECCHESE



Un anno di lavoro e risultati

Lotta all'abusivismo
PAG 3

Aperti per ferie
PAG 4

Vita associativa
PAG 28

Un anno di lavoro tra ascolto, incontri ed eventi

Care colleghe, cari colleghi, è già trascorso un anno da quando ho avuto l'onore di essere eletta presidente di Confartigianato Imprese Lecco e vorrei condividere con voi un breve bilancio del lavoro svolto dal 10 luglio 2023 ad oggi.

Certamente è stato un periodo impegnativo dal punto di vista personale e umano, ricco di incontri, di eventi e, soprattutto, di risultati importanti.

I primi mesi del mio mandato sono stati dedicati all'ascolto. Ho avuto l'opportunità di conoscere molti di voi personalmente: le vostre storie, le vostre aspirazioni e gli obiettivi che vi proponete di raggiungere con la determinazione e le capacità che sono proprie di ogni artigiano, nonché i vostri successi e le difficoltà sono state e continueranno ad essere fonte d'ispirazione sotto ogni punto di vista.

Infatti, comprendere le vostre esigenze e conoscere i temi che più vi stanno a cuore è indispensabile al fine di sostenervi e rappresentarvi al meglio in ogni sede e al fine di rendere l'organizzazione di Confartigianato efficace allo scopo.

Da settembre ad oggi abbiamo organizzato numerosi eventi: l'intento è sempre stato dare una risposta concreta ad ogni domanda; perché il nostro obiettivo, quando mettiamo a punto una proposta, è che gli associati possano trarne dei benefici concreti. Per questo motivo cerchiamo di costruire appuntamenti che possano offrire occasioni di confronto e di crescita, che permettano ai partecipanti di trarre spunti interessanti, utili nella gestione quotidiana delle rispettive imprese.

Cito solo alcuni dei nostri eventi che hanno riscosso particolare apprezzamento, segnalati anche dalla stampa, quali l'Assemblea pubblica dello scorso novembre, l'appuntamento di aprile a Barzio, in materia di filiera del food. Non posso non ricordare l'esperienza a Roma in occasione dell'Udienza che il Santo Padre Francesco ha riservato al Sistema Confartigianato. L'adesione entusiastica dei nostri artigiani e il messaggio del Papa sono uno sprone a proseguire. Al fine di avvicinare il mondo del lavoro con le scuole e le famiglie cito il progetto denominato "Aziende aperte", la cui sperimentazione in autunno ha dato risultati assolutamente interessanti e che



auspichiamo possa fungere da trait d'union tra il mondo della scuola e quello del lavoro artigiano. Al tema dell'audacia abbiamo dedicato il progetto BraveArt, che ha premiato i giovani artigiani associati Under 40 che lo scorso anno hanno avuto il coraggio di creare la loro attività imprenditoriale, nonostante il periodo non fosse di quelli più floridi, imboccando una strada ricca di difficoltà ma anche di soddisfazioni.

Un altro esempio sono le attività del progetto Confartigianato Network, l'ultimo dei quali è andato in scena proprio nei giorni scorsi, durante il quale abbiamo avuto la possibilità di visitare i laboratori di ricerca del Polo del CNR di Lecco, approfondendo da un lato gli ambiti nei quali operano i ricercatori e conoscendo le strumentazioni all'avanguardia che vi sono installate; dall'altro, dal confronto tra imprenditori ed esperti su temi quali giovani, capitale umano e nuove competenze, sono emersi spunti davvero interessanti, che potranno produrre effetti positivi.

La partecipazione che determina il successo di questi eventi è il segno tangibile della vitalità della nostra comunità e della vostra voglia di fare rete e migliorare continuamente, mettendo in campo tutta la determinazione con cui ciascuno di noi affronta le proprie sfide quotidiane, a partire dalla ricerca di talenti da inserire in azienda fino all'approccio a nuovi mercati, sempre lasciandosi ispirare dalla passione che caratterizza ogni nostra azione. Un altro dei traguardi più significativi di quest'anno è stato l'ingresso di Confartigianato nella Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco: è un risultato importante

perché la mia presenza serve a portare anche in tale sede la voce dell'artigianato, che costituisce una realtà fondamentale nell'economia dei territori di Lecco e di Como. In questo senso, il lavoro che abbiamo già iniziato ad intraprendere è finalizzato a valorizzare ogni comparto, mettendo a disposizione delle imprese tutte le opportunità possibili affinché possano consolidarsi e crescere in un'area vivace e di grandi potenzialità come la nostra. Anche per i prossimi mesi non mancano le sfide e le cose da fare e Confartigianato Imprese Lecco è sempre al lavoro per cercare di dare risposte a noi associati sui temi che interesseranno le nostre aziende nel prossimo futuro, che siano essi adempimenti obbligatori o solo di formazione e di gestione delle nostre imprese. L'obiettivo è essere sempre più efficaci nel proporre risposte alle istanze avanzate dagli artigiani, in modo da renderli sempre più sicuri di poter contare su un supporto valido nell'affrontare ogni fase della loro vita imprenditoriale.

Un altro esempio sono le attività del progetto Confartigianato Network, l'ultimo dei quali è andato in scena proprio nei giorni scorsi, durante il quale abbiamo avuto la possibilità di visitare i laboratori di ricerca del Polo del CNR di Lecco

Ringrazio tutta la struttura per il supporto e la collaborazione. I risultati finora ottenuti sono il frutto di un lavoro di squadra e sono convinta che insieme potremo raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.

Ringrazio voi tutti, amici imprenditori e associati, perché il nostro senso di appartenenza a Confartigianato, i valori del nostro lavoro artigiano sono sempre più vivi e la vostra partecipazione agli eventi e alle iniziative mi fa capire quanto la nostra Associazione sia un valore sempre più importante nella nostra vita imprenditoriale e personale.

Buona estate a tutti voi!



Campagna contro l'abusivismo

Una campagna di sensibilizzazione contro l'abusivismo nei settori dell'acconciatura e dell'estetica. È l'iniziativa che ha preso il via grazie all'impegno di **Confartigianato Imprese** e **CNA** e con il **patrocinio** del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, per portare l'attenzione della collettività su un tema particolarmente importante tanto in termine economici quanto di salute e sicurezza.



Nel nostro Paese, l'abusivismo nel settore dei servizi alla persona (tra cui rientrano le attività di acconciatura ed estetica) è in continua crescita con un **tasso di irregolarità del 27,6%**. Si tratta del valore più alto tra i vari settori e supera di gran lunga il tasso medio nazionale, che si ferma al 14,4%. Una situazione che si è aggravata a causa della pandemia, che ha portato ad un aumento del numero degli abusivi, capaci di erodere una quota di mercato appannaggio degli operatori regolari. Il Covid ha infatti agevolato le figure che, a dispetto delle disposizioni di chiusura di saloni di acconciatura e centri estetici, hanno erogato prestazioni a domicilio. Si aggiunge al quadro il recente proliferare di piattaforme online che operano indisturbate, proponendo prestazioni a domicilio o addirittura in forma ambulante, senza curarsi dei limiti imposti dalle normative di settore e dai regolamenti comunali.



Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di affidarsi esclusivamente a imprese regolari e professionisti qualificati, Confartigianato e **CNA** hanno realizzato una campagna di comunicazione congiunta, patrocinata dal **MIMIT**, che intende porre al centro la tutela della salute dei cittadini, garantita principalmente da servizi sicuri e di qualità.

*“L'obiettivo che ci siamo posti, con questa iniziativa di sensibilizzazione, è evidenziare i numerosi aspetti critici relativi al ricorso a un parrucchiere o a un estetista abusivo al proprio domicilio – ha chiarito il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, **Ilaria Bonacina** – È necessario che i cittadini sappiano che ricevere trattamenti in locali non a norma, e quindi potenzialmente non sicuri, oltre ad essere illegale rischia di compromettere la salute. Al contrario, rivolgersi a imprese regolari e a professionisti seri e preparati significa sostenere l'economia del nostro Paese, lo sviluppo delle imprese e i diritti dei lavoratori. In questo senso, la nostra Associazione è in prima linea per garantire tutti gli strumenti formativi necessari, al fine di restare aggiornati anche su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. In questo contesto, il patrocinio del Ministero è un elemento molto importante, che avvalorerà ulteriormente la nostra azione”.*



A rincarare le dosi è il **presidente** della **Categoria Benessere** di Confartigianato Imprese Lecco, **Dante Proserpio**. *“L'abusivismo è una vera e propria piaga che andrebbe debellata, ma siamo consapevoli che non sia per nulla facile, pur a fronte di azioni che è possibile mettere in campo anche in sinergia con gli organi di controllo – ha affermato – Questo patto, stretto a livello nazionale e con il patrocinio del MIMIT, è senza dubbio un primo passo molto importante, perché sensibilizzare i cittadini è fondamentale. Affidandosi a lavoratori abusivi, infatti, le persone possono correre gravi rischi per la loro salute: penso ai trattamenti cui possono essere sottoposti, alle sostanze che vengono utilizzate su pelle, unghie, cuoio capelluto. Non bisogna scherzare con la salute, anche se si risparmia qualche euro”.*



L'aspetto economico, va da sé, è determinante nella proliferazione degli abusivi. *“Più balzelli ci vengono imposti come imprese, più i nostri costi si alzano e, di riflesso, i nostri prezzi crescono. Ricordiamo poi il fatto che nei nostri negozi (per i quali paghiamo canoni di locazione o mutui, oltre alle relative bollette) abbiamo tutte le attrezzature e i prodotti migliori, utilizzati da personale regolarmente retribuito. Tutti tasselli di un puzzle che ci porta a perdere competitività nei confronti di chi magari si improvvisa operatore del nostro settore e applica tariffe molto basse. Sarebbe necessario intervenire sulla parte impositiva, per permetterci di recuperare terreno nei confronti di questa concorrenza sleale. Il tutto però – ha concluso – partendo dalla giusta consapevolezza dell'utente finale”.*



Il progetto Network entra al CNR

Un nuovo successo per il progetto Confartigianato Network. Il 9 luglio siamo entrati al Polo del CNR di Lecco con circa cinquanta imprenditori associati, insieme ai quali abbiamo potuto visitare i laboratori di ricerca grazie alla guida di **Francesca Passaretti (CNR Icmate)** e **Alfredo Ronca (CNR Ipcb)**.



Un momento di grande interesse, che i numerosi artigiani partecipanti hanno particolarmente apprezzato, in quanto ha permesso loro di conoscere in modo diretto le caratteristiche, i campi di ricerca, i progetti in corso e le strumentazioni innovative e all'avanguardia che caratterizzano il CNR a Lecco. Il tutto considerando anche le potenziali aree in cui l'attività aziendale si incrocia con gli ambiti di ricerca scientifica in essere in via Previati.

Dopo la visita guidata, alla quale hanno preso parte anche la **presidente Ilaria Bonacina** (che ha aperto l'incontro) e il **segretario generale Matilde Petracca** (che ha moderato relatrici e testimonianze), il gruppo ha potuto ascoltare il contributo di **Laura Arrigoni, coordinatrice ITS Business Manager**, e **Cristina Pedretti, coach, formatrice e consulente**, su "Sfide attuali e scenari futuri".



Il focus del pomeriggio, infatti, è stato incentrato non soltanto sulla ricerca scientifica ma anche su giovani, capitale umano e nuove competenze, nell'ampio tema dei talenti da individuare, attrarre e fidelizzare.

Divisi in gruppi, quindi, i partecipanti si sono potuti confrontare tra loro su queste importanti tematiche, condividendo opinioni, buone prassi e provando a individuare possibili soluzioni.



Infine, dopo aver avuto modo di ascoltare alcune case history, con **Maurizio Mapelli** di **Mapelli Autoservice**, **Luca Scaccabarozzi** di **Scaccabarozzi Isidoro snc** e **Valentina Pedretti** di **Officine Piki**, spazio all'ultimo momento di scambio informale, ribattezzato aperi-network.

Il prossimo evento di Confartigianato Network si terrà il 20 settembre.

Aperto per ferie



Torna la tradizionale iniziativa gratuita di Confartigianato, finalizzata a far sapere a tutti quali saranno le attività aperte ad agosto e in quali giorni e orari. Partecipando, **dal 1° al 31 agosto** la tua impresa verrà inserita

sul sito di Aperto per Ferie, dove potrai fornire i tuoi dati per permettere ai clienti di contattarti e raggiungerti con facilità e indicare i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Aderisci all'iniziativa, compilando il form contatti **entro e non oltre giovedì 25 luglio**.

Vuoi dare ancora più visibilità alla tua azienda? Come per le precedenti edizioni, puoi pubblicare il tuo banner nella homepage del sito Aperto per Ferie al costo di € 70 più Iva. Scegliendo questa opzione il tuo logo apparirà anche sul nostro house organ **L'Artigianato Lecchese** pubblicato sul nostro sito www.artigiani.lecco.it.

Ma non è finita qui. La campagna pubblicitaria prevede la pubblicazione dell'iniziativa sulle pagine de **La Provincia di Lecco**, il **Giornale di Lecco** e il **Giornale di Merate** e sui nostri canali **social**.

Per ulteriori informazioni scrivi a apertoperferie@artigiani.lecco.it



AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

FIAT - FCA - CITROEN – DS AUTOMOBILES – PEUGEOT - OPEL



Alle imprese associate che acquisteranno autovetture e veicoli commerciali utilizzando la convenzione con il Gruppo PSA-STELLANTIS verrà applicata una riduzione del prezzo di listino con percentuali di sconto vantaggiose. Le agevolazioni e le condizioni possono essere soggette ad aggiornamenti e/o ulteriori vincoli durante l'anno.

SALUTE E BENESSERE

CENTRO ODONTOIATRICO MEZZERA – LECCO



La convenzione stipulata con **Centro Odontoiatrico Mezzera** offre a imprese associate, loro collaboratori, associati Anap e Ancos percentuali di **sconto a partire dal 10%** su servizi odontoiatrici di alta qualità:

- Protesi Dentali
- Implantologia
- Gnatologia
- Chirurgia Orale
- Chirurgia Parodontale
- Conservativa
- Ortodonzia
- Endodonzia
- Infantile
- Igiene Orale
- Sbiancamento
- Esami Radiologici

SERVIZI

ENOTECA BIANCHI BAZZI - COLICO (LC) E CHIAVENNA (SO)



La convenzione stipulata con l'**Enoteca Bianchi Bazzi** offre uno **sconto dell'8% sull'acquisto di vini/birre/distillati** riservato a imprese associate e loro collaboratori, associati Anap e Ancos. L'Enoteca Bianchi Bazzi è da 70 anni leader nella vendita e distribuzione di vini italiani e stranieri, birre pregiate, liquori, acque e bibite per il settore ho.re.ca.



Seguici su telegram!
t.me/confartigianatoimpreselecco



FORMAZIONE / ANTEPRIMA CORSI D'AUTUNNO

La Formazione si conferma una leva strategica fondamentale per lo sviluppo delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione o dal settore merceologico di appartenenza. Confartigianato Imprese Lecco sta predisponendo la nuova offerta formativa per l'autunno, con corsi progettati anzitutto per gli imprenditori delle aziende associate ed i loro collaboratori, ma aperti quasi tutti anche ai non associati ed ai privati. Gli ambiti sono sia trasversali, sia tecnico-professionalizzanti, con percorsi di aggiornamento mirati per le singole categorie artigiane.

Ti aspettiamo da settembre con i corsi di **inglese, informatica, digital marketing, gestione del tempo, arte della delega, gestione aziendale, pompe di calore e molto altro!**

L'ufficio Formazione resta a disposizione anche per consulenze personalizzate su specifici fabbisogni formativi aziendali, eventualmente finanziabili con Fondartigianato. Se sei interessato, per ulteriori info contattaci al tel. 0341-250200, oppure manda una mail a formazione@artigiani.lecco.it. Tutti gli aggiornamenti sulla nostra newsletter settimanale e su www.artigiani.lecco.it... continua a seguirci!

GIORNATA FORMATIVA SUL TEAM BUILDING

Confermato il corso Team Building promosso dai movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco. Una **giornata formativa esperienziale per imprenditori e imprenditori**, che si confronteranno sulle sfide legate all'esercizio della propria leadership in azienda e saranno guidati, attraverso attività interat-

tive e collaborative, alla sperimentazione di strategie di comunicazione efficace e sviluppo organizzativo, da riproporre poi nelle proprie aziende con lo scopo di rendere più efficace il lavoro dei propri team, motivandoli a contribuire con entusiasmo al progetto aziendale. Il corso, tenuto dalla dott.ssa **Cristina Pedretti**, si terrà **venerdì 19 luglio** in modalità residenziale presso **Locanda La Madonnina di Galbiate**.

CORSO DI EXCEL INTERMEDIO CON SARA ZANGANI

Excel non ha (quasi) più segreti per i cinque allievi che hanno deciso di partecipare al corso di Excel intermedio organizzato dal nostro ufficio Formazione e completato nei giorni scorsi. Grazie alla docente **Sara Zangani, ICT trainer**, la "classe" ha potuto approfondire l'applicazione di funzioni aritmetiche e logiche; la ricerca di dati con collegamenti tra i fogli; le tabelle pivot, l'analisi dei dati per creare report e grafici; l'utilizzo dei filtri e dei filtri avanzati per ricerche specifiche.



CERCARE PERSONALE PER LA TUA AZIENDA È DIVENTATA UN'IMPRESA? NON DISPERARE!

Rivolgiti a Confartigianato Imprese Lecco, il nostro servizio **Ricerca e Selezione del Personale** risponderà prontamente alle tue esigenze.

Perché utilizzare il ns. servizio:

- **È rapido** - attivazione delle ricerche in tempi brevi e staff del servizio sempre a disposizione
- **È economico** - tariffe agevolate per le aziende associate e ulteriore scontistica per gli aderenti a Confartigianato Network
- **È affidabile** - gestione dell'intero iter di ricerca a carico del nostro team, dalla stesura dell'annuncio all'incontro con i candidati.



Non esitare, contattaci per maggiori informazioni
Marco Frantuma - recruiting@artigiani.lecco.it - tel. 0341-250200



CONFERMATO CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

Confermato il "Piano Transizione 5.0" che prevede un nuovo credito d'imposta per le imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, nell'ambito di progetti innovativi che garantiscano una riduzione dei consumi energetici. La nuova misura è volta a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello più performante sotto il profilo energetico e sostenibile, che faccia ricorso alle energie rinnovabili.

INVESTIMENTI OGGETTO DEL CREDITO

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, effettuati nel 2024 e 2025, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Sono ammessi all'agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta "Transazione 5.0" è fortemente inclusivo, in quanto riguarda le imprese, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile / fiscale, inclusi i soggetti che abbiano regimi forfetari di determinazione del reddito.

Il diritto all'agevolazione è subordinato al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito d'imposta **non spetta** invece alle imprese che versino nelle seguenti situazioni:

- liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive (ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

Importo investimento	Riduz. cons. energetici dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6 al 10% (processi)	Riduz. cons. energetici dal 6% al 10% (struttura produttiva) ovvero dal 10% al 15% (processi)	Riduz. cons. energetici dal 10% (struttura produttiva) ovvero dal 15% (processi)
Fino a 2.500.000€	35%	40%	45%
Superiore a 2.500.000€ sino a 10.000.000€	15%	20%	25%
Superiore a 10.000.000€ sino a 50.000.000€	5%	10%	15%

Il **massimo dei costi ammissibili è 50.000.000 euro** per ciascun anno. Va considerato che per gli **investimenti in leasing** rileva il costo sostenuto dalla società concedente.

CALCOLO DECREMENTO DEI CONSUMI

La **riduzione dei consumi**, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili "a uno scenario controfattuale", la cui individuazione è demandata al MiMiT.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta può essere richiesto sulla base del modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, da inviare in via telematica, da cui risultino:

- le **certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente** (Esperto in Gestione dell'Energia - EGE, Società di Servizi Energetici - ESCo, ecc.) attestanti:
 - ✓ **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
 - ✓ **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
- una **comunicazione preventiva** concernente la descrizione del progetto di investimento ed il relativo costo.

Per le PMI le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 10.000, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.

Il GSE verifica preventivamente la completezza della documentazione e quindi invia al MiMiT l'elenco delle imprese che hanno richiesto l'agevolazione e l'importo del credito prenotato.

L'**impresa beneficiaria** dovrà:



- inviare al GSE delle comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento agevolato, secondo le specifiche modalità definite dal MiMIT;
- inviare al GSE una comunicazione consuntiva di completamento dell'investimento corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post rilasciata dal valutatore indipendente. Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'indicazione del credito utilizzabile in compensazione.
- conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

È **importante** ricordare che:

- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono riportare l'esplicito riferimento alla disposizione agevolativa in esame, ovvero, a titolo esemplificativo, "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024";
- l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata:
- dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- da un revisore legale / società di revisione, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti. Per tali imprese, il costo sostenuto per il rilascio della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Esso sarà disponibile per l'utilizzo decorso 5 giorni dall'invio all'Agenzia delle Entrate, da parte, del GSE, dell'elenco delle imprese beneficiarie, ed entro il 31.12.2025. Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite;
- pari a € 2.000.000 annui (ex art. 34, Legge n. 388/2000);
- pari a € 250.000 annui (previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007);
- non opera la previsione che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto (ex art. 31, DL n. 78/2010)

PECULIARITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito, neppure all'interno del consolidato fiscale;
- non rileva fiscalmente ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi (ex artt. 61 e 109, comma 5, TUI);
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi nei limiti del costo sostenuto, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP.

Tuttavia, non è consentito il cumulo:

- con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (ex art. 16, DL n. 124/2023);
- con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021). Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi, qualora dagli stessi sia conseguito un risparmio energetico superiore al 3% - 5%, va valutato se fruire del credito "Industria 4.0", riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 se "prenotati" entro il 31.12.2025) ovvero del nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0".

Tale valutazione dovrà tener conto dell'importo del credito spettante, delle tempistiche di utilizzo (3 quote di pari importo per il credito d'imposta "Industria 4.0" e sino al 31.12.2025 per il credito d'imposta "Transazione 5.0"), delle procedure da attivare per l'utilizzo del credito (più laboriose nel caso di credito d'imposta "Transazione 5.0").

CASO DI CESSIONE / SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO ENTRO 5 ANNI

Nel caso in cui entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento, il bene agevolato:

- sia ceduto a titolo oneroso;
- venga destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- non venga esercitato il diritto di riscatto qualora si tratti di beni in leasing;

il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi. È possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato purché si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti. Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulta inferiore rispetto quello originario, la fruizione del beneficio continua sino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CAMBIANO LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE INVESTIMENTI "INDUSTRIA 4.0" E R&S

Negli ultimi giorni il GSE ha variato la modalità di invio delle comunicazioni relative agli investimenti "Industria 4.0" e R&S, con la volontà di semplificare la procedura. Vediamo le ultimissime novità su quest'argomento, già ampiamente trattato nelle nostre recenti pubblicazioni.

Il **GSE** ha recentemente comunicato l'attivazione dal 18.5.2024 di una differente modalità per l'invio dei modelli, in sostituzione dell'invio delle comunicazioni tramite PEC.

L'invio prevede la registrazione nell'**Area Clienti** del sito Internet **www.gse.it**, l'accesso all'applicazione "**Transizione 4.0 – Accedi ai questionari**" e la selezione della tipologia di investimento:



Area Clienti GSE

Il portale informatico dei clienti GSE dove potrai richiedere nuovi servizi e gestire quelli già esistenti.

INSENERISCI LE TUE CREDENZIALI

Indirizzo di Area Clienti (GSE)

Indirizzo di Area Clienti (GSE)

Ricordami

[SENZA COMPILARE IL MODELLO](#)

Verifica se sei un **IMPRESARIO**

ACCEDI

OPPURE

Entra con SPID

[MAGGIORI INFORMAZIONI SU SPID](#)

[SPID](#) [AgID](#)

Non sei ancora registrato?

REGISTRATI

- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

I modelli dovranno riportare la firma elettronica qualificata di un rappresentante legale, il "periodo di realizzazione degli investimenti", la cui data iniziale dovrà corrispondere a quella del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili e quale data finale quella (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti. Si ricorda che i per i numeri decimali va inserito il punto e non la virgola.

ISA, BENEFICI PREMIALI PER L'ANNO FISCALE 2023

La normativa sugli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) prevede una serie di benefici per i contribuenti che raggiungono un certo livello di affidabilità fiscale. Ogni anno, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce i livelli di affidabilità necessari per accedere a tali benefici. Per l'anno fiscale 2023 (modello ISA 2024), il Provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 ha in gran parte confermato le disposizioni dell'anno precedente, ma con alcune importanti novità. Il Provvedimento del 22.04.2024 dell'Agenzia delle Entrate ha fondamentalmente confermato quanto previsto per gli Indici Sintetici di Affidabilità dell'anno precedente, introducendo tuttavia interessanti delle novità.

Si tratta in particolare di un **aumento della soglia di esenzione** dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la **compensazione dei crediti IVA** e per la compensazione dei crediti relativi alle **imposte dirette e IRAP**, nonché della prestazione di garanzia per i rimborsi IVA. Considerando che il visto di conformità è normalmente richiesto per le compensazioni orizzontali (ovvero quelle effettuate con il modello F24, con utilizzo dei crediti a copertura di debiti di diversa natura) per crediti superiori a 5.000 euro e per i

rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, si stabilisce che, **nel caso in cui il contribuente abbia diritto al regime premiale ISA**, tali soglie sono incrementate come segue:

- 70.000 euro per le compensazioni / i rimborsi di crediti IVA;
- 50.000 euro per le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP.

Prima delle modifiche, le soglie erano le seguenti:

- 50.000 euro per le compensazioni / i rimborsi dei crediti IVA;
- 20.000 euro per le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP.

Il Provvedimento ha previsto due diversi livelli di affidabilità:

1. Almeno pari a 9 per l'ISA relativo all'anno oggetto di dichiarazione, oppure almeno 9 quale media degli esiti del modello ISA 2024 e 2023 (anni di imposta 2023 e 2022), per accedere alle soglie più alte di esonero dagli obblighi di visto o prestazione della garanzia;
2. inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per l'ISA relativo all'anno oggetto di dichiarazione, oppure almeno 8,5 quale media degli esiti del modello ISA 2024 e 2023 (anni di imposta 2023 e 2022) per l'accesso ai medesimi benefici, ma entro le minori soglie, così come previste prima della modifica operata dal Provvedimento.

La tabella che segue spiega più dettagliatamente tutti i benefici e le relative soglie in relazione ai valori ISA.

Beneficio	Riferimento	Soglia	Esito minimo ISA 2024	Esito minimo Media ISA 2024/ISA 2023
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA.	Credito IVA annuale 2024 dichiarazione IVA 2025 + crediti modelli TR I, II e III trimestre 2025	euro 70.000	9	9
		euro 50.000	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP	Crediti anno di imposta 2023 emergenti dal modello Redditi e/o dalla dichiarazione IRAP 2024	euro 50.000	9	9
		euro 20.000	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.	Credito IVA annuale 2024 dichiarazione IVA 2025 + crediti modelli TR I, II e III trimestre 2025	euro 70.000	9	9
		euro 50.000	8	8,5
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.	Anno di imposta 2023	-	9	9



Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, c. 1, lettera d), secondo periodo del D.P.R. 600/73, e all'art. 54, c. 2, secondo periodo del D.P.R. 633/72.	Anno di imposta 2023	-	8,5	9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, c.1, del D.P.R. 600/73 (reddito di impresa e di lavoro autonomo), e dall'art. 57, c. 1, del D.P.R. 633/72.	Anno di imposta 2023	-	8	Non previsto
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	Anno di imposta 2023	-	9	9

I benefici premiali sono riconosciuti esclusivamente ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l'annualità di imposta 2023. Inoltre, devono rispettare i seguenti requisiti:

- nel caso in cui **il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo**, gli ISA devono essere applicati a entrambe le categorie reddituali;

- se **il contribuente applica due diversi ISA**, compreso il caso in cui l'ISA applicato sia lo stesso per l'attività di impresa e per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, deve essere pari a quello indicato per l'accesso ai benefici (anche sulla base di più periodi d'imposta).

VERSAMENTI D'IMPOSTA E COMPENSAZIONI CON F24: NUOVE REGOLE

Con la Legge di Bilancio 2024 e il Decreto Legislativo n. 13 del 2024 sono state introdotte diverse novità riguardanti il sistema dei versamenti. Queste modifiche riguardano sia le scadenze dei pagamenti, sia le modalità di compensazione attraverso l'utilizzo del modello F24.

VERSAMENTI 2024: TERMINI E SOGGETTI INTERESSATI

Il legislatore, al fine di tener conto della novità dell'istituto del Concordato preventivo biennale e dei tempi necessari per l'analisi delle singole posizioni, ha disposto, per il primo anno di applicazione dello stesso (2024), il differimento al 31 luglio 2024, senza maggiorazione, del termine dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 giugno 2024. La disposizione si applica ai soggetti:

- che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), anche in presenza di cause di esclusione dagli stessi;
- in regime dei minimi;
- in regime forfetario;
- che partecipano a società, associazioni e imprese (di cui al primo punto) c.d. "trasparenti" (tutte le società di persone e le S.r.l. trasparenti per opzione).

Ad oggi non è contemplata la possibilità di effettuare i versamenti previsti con l'ulteriore differimento di 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%. Invece, i soggetti che non beneficiano della proroga devono effettuare il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, nonché (se del caso) del saldo Iva secondo i termini e modalità ordinari, ovvero:

- entro l'1.7.2024 (il 30 giugno è domenica), senza maggiorazione;
- entro il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE

L'art. 8 del D.Lgs. 1/2024 (c.d. "decreto Adempimenti") ha conferito ai contribuenti la facoltà di rateizzare il versamento del saldo 2023 e

dell'acconto delle imposte 2024 e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, apportando alcune modifiche rispetto agli usuali versamenti rateali:

- l'**eliminazione dell'opzione** in sede di dichiarazione da parte del contribuente, riconoscendo così il **comportamento concludente** attuato in sede di versamento. Di conseguenza, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento;
- il **differimento del termine** ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto, spostato dal mese di novembre al **16 dicembre**;
- l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'unica data di scadenza - **il giorno 16 di ogni mese** - entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Di conseguenza, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:

- **determina il numero di rate** in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- **suddivide l'importo** complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;
- versa la **prima rata**, senza interessi, alle scadenze ordinarie previste dall'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001;
- versa le **successive rate**, maggiorate degli interessi, **entro il giorno 16** di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, **non oltre il giorno 16 del mese di dicembre**.

Pertanto, ad esempio, se un contribuente persona fisica intendesse rateizzare l'importo del saldo e della prima rata dell'acconto IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023, ripartendo l'onere fiscale nel massimo numero di rate possibili (pari a 7), dovrà effettuare i versamenti secondo le seguenti scadenze:



Prima rata:	entro il 1 luglio 2024
Seconda rata:	entro il 16 luglio 2024
Terza rata:	entro il 20 agosto 2024
Quarta rata:	entro il 16 settembre 2024
Quinta rata:	entro il 16 ottobre 2024
Sesta rata:	entro il 18 novembre 2024
Settima e ultima rata:	entro il 16 dicembre 2024

COMPENSAZIONE CREDITI INPS / INAIL

Sono state introdotte norme più stringenti per quanto riguarda la compensazione dei crediti INPS e INAIL. In particolare, è opportuno evidenziare quanto segue:

- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1° luglio 2024**.
- La compensazione dei crediti maturati nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono compensabili **unicamente** utilizzando i **canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

- La **compensazione** dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:
 - ✓ **Inps** - soggetti non agricoli: la compensazione sarà consentita a partire dal 15° giorno del mese successivo alla scadenza della trasmissione della dichiarazione mensile (flusso UniEmens) ovvero dalla notifica della nota di rettifica;
 - ✓ **Inps** - soggetti agricoli: sarà possibile compensare i crediti dalla data di scadenza del versamento della dichiarazione di manodopera agricola;
 - ✓ **Inps** - autonomi, Artigiani e Commercianti, liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata: sarà possibile compensare i relativi crediti previdenziali a partire dal 10° giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso;
 - ✓ **Inail** - la compensazione del credito sarà consentita quando il credito (certo, liquido ed esigibile) risulterà registrato negli archivi dell'Istituto.
- Vi è inibizione della compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti e per cui non siano in essere provvedimenti di sospensione.

SCADENZARIO FISCALE LUGLIO

LUNEDÌ 1

ADEGUAMENTO MAGAZZINO - Versamento prima rata

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

ATTENZIONE: I soggetti ISA possono effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

DICHIARAZIONE IMU - Presentazione

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - Versamento

IVA - Versamento rata saldo Iva 2023

RITENUTE - Versamento ritenute su fatture saldate nel mese precedente

MARTEDÌ 16

IVA - Liquidazione e versamento Iva mese precedente contribuenti mensili

LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

RITENUTA DIVIDENDI - Versamento ritenuta alla fonte operata sui dividendi erogati nel II trimestre (aprile - giugno)

GIOVEDÌ 25

INTRASTAT Presentazione elenchi INTRA mensili

MERCOLEDÌ 31

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ISA - Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

ROTTAMAZIONE QUATER - Pagamento rata



MOVIMENTO GIOVANI

INIZIATIVA "BRAVEART"

Si è conclusa con il quarto incontro del ciclo la prima edizione dell'Academy che Confartigianato Imprese Lecco ha promosso con il proprio Movimento Giovani Imprenditori – rilanciando il format ideato dai colleghi di Bergamo – nell'ambito del progetto **Bra-veArt**, ideato dai colleghi di Bergamo per premiare il coraggio dei giovani imprenditori associati **Under 40** che nel 2023 hanno avviato la loro attività artigianale. Nel corso dell'ultimo appuntamento, i partecipanti hanno potuto ascoltare e interagire con la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina e il segretario generale Matilde Petracca, che con la moderazione della psicoterapeuta e scrittrice **Giovanna M. Gatti** hanno parlato di leadership, management, organizzazione e gestione.



AMBIENTE E SICUREZZA

RIFIUTI PROVENIENTI DA CANTIERI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di cassazione, con una sentenza dello scorso 8 maggio ha confermato la natura di rifiuto negando quella di sottoprodotto ai residui da cantiere di demolizione di un edificio (sentenza n. 18020/2024). La Corte riafferma che, per essere sottoprodotti, occorre che i residui derivino da un processo di produzione, mentre il cantiere di costruzione/demolizione di un edificio non è da considerarsi tale.

La sentenza riguarda l'accantonamento di materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, derivanti dalla costruzione di edifici privati a scopo abitativo nel terreno confinante destinato alla realizzazione di una strada di cantiere. Materiali giudicati rifiuti a tutti gli effetti con relativa condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, in base all'articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006.

I rifiuti erano dati da materiale di costruzione prodotto in loco «buttato a fianco per formare una strada onde rendere il nuovo cantiere accessibile ai mezzi». Per la difesa era un deposito temporaneo di sottoprodotti. Per l'accusa invece, erano rifiuti miscelati e, comunque, l'imputato non era autorizzato all'attività di recupero (R13 - messa in riserva). Far rientrare i materiali da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti «si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 184». Tale collocazione imporrebbe comunque il rispetto di una serie di condizioni. Il testo letterale dell'articolo 184, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, «lascia chiaramente intendere» che il sottoprodotto deve provenire direttamente da un processo di produzione, finalizzato alla «realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali». La

demolizione di un edificio è finalizzata a eliminarlo e non alla produzione di qualcosa. Né, è rilevante che la demolizione sia finalizzata a costruirne un altro, che «non può essere considerato il prodotto finale della demolizione», poiché essa non precede necessariamente una costruzione, realizzabile anche in assenza di demolizioni precedenti.

CHIARIMENTI SU OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR E RELATIVE ESENZIONI – CIRCOLARE MIT 14/5/2024

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha emanato la circolare 14 maggio 2024 con cui fornisce chiarimenti riguardo al Decreto Ministeriale 7 Agosto 2023, che obbliga i soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose alla nomina del consulente ADR.

Si rammenta che tra i principali soggetti coinvolti nella filiera figurano lo speditore e il trasportatore, oltre all'imballatore, il caricatore, il riempitore e lo scaricatore.

In linea generale tutte queste figure, in base all'accordo internazionale, devono nominare un consulente ADR.

Il D.M. MIT 7 agosto 2023 ha previsto in Italia l'esenzione dalla nomina dal consulente per chi:

- invia/trasporta in colli applicando l'esenzione 1.1.3.6 che prevede il calcolo dei 1.000 punti per ogni spedizione max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese;
- invia/trasporta in cisterna o alla rinfusa quando la merce pericolosa è di Gruppo d'imballaggio III o Categoria 3 o 4 max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese, max 50 tonnellate annue ci sono altri tipi di esenzioni ma non trovano applicazione nei produttori di rifiuti;
- l'esenzione prevede l'obbligo di formazione del personale e la tenuta del registro per tutte spedizioni/trasporti Merci pericolose ADR.

Infine, con la circolare 14 maggio 2024, il MIT è intervenuto per fornire chiarimenti in merito ad alcuni elementi per coloro che rientrano nell'esenzione dalla nomina del consulente ADR. Nello specifico la circolare in parola stabilisce che:

- Il datore di lavoro, in base al livello di rischio e l'attività svolta, determina la durata della formazione;
- la formazione deve essere periodica. La periodicità è fissata in base al livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte alla regolamentazione (il rinnovo della certificazione è di solito ogni 24 mesi, con aggiornamenti in casi di variazioni alla normativa durante i 24 mesi);
- il personale dell'impresa coinvolto nelle attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento, scarico e nella gestione dei documenti deve essere altresì formato;
- è ammesso l'utilizzo dell'autoapprendimento del tipo eLearning erogato da società in possesso di comprovata esperienza nell'ambito delle merci pericolose (il certificato di consulente ADR, DGSA, è sicuramente un elemento oggettivo di verificata professionalità oltre ad una comprovata esperienza nel settore);
- il registro obbligatorio può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione che sia costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni relative a tutte le spedizioni/trasporti distinte per invio in colli (calcolo dei 1.000 punti) e spedizioni rinfusa/cisterna;
- il conteggio annuale delle operazioni va fatto dal mese di gennaio al mese di dicembre;



7. il conteggio delle operazioni è per sede operativa e per ogni sede operativa va tenuto un registro e vanno rispettati i limiti di operazioni mensili e annui.

Con riguardo all'obbligo di applicazione del D.M. 7 Agosto 2023, la circolare in oggetto stabilisce che:

1. rientrano nel campo di applicazione anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi;
2. il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto (per esempio: filtri olio, batterie al piombo, batterie al litio, bombolette spray, oli esausti, contenitori contaminati da merci pericolose, rifiuti ospedalieri);
3. l'ADR non prevede la nomina del consulente per i destinatari, ma lo prevede per gli scaricatori.
Sono esentati dalla nomina del consulente:
 - a. destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio;
 - b. destinatari di merci pericolose in colli che delegano l'attività di scarico;
 - c. destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che delegano l'attività di svuotamento.

NON sono esentati dalla nomina del consulente ADR: i destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che svuotano con mezzi e personale proprio.

NUOVO REGOLAMENTO EUDR “DEFORESTAZIONE ZERO: L'IMPATTO SULL'ARTIGIANATO E SULLE PICCOLE IMPRESE” – SLIDE WEBINAR

Per contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, la normativa europea contenuta nel Regolamento Ue 2023/1115 impone alle imprese di garantire che i prodotti venduti nell'Unione europea non siano all'origine di deforestazione. La nuova normativa interessa sette materie prime – bovini, caffè, soia, palma da olio, cacao, gomma e legno – e i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati prodotti utilizzando queste materie prime come, ad esempio, cuoio, cioccolato, mobili, olii e pneumatici.

La regolamentazione determina un impatto significativo sugli scambi con l'estero e sull'attività delle imprese italiane in 19 settori relativi alle 7 materie prime e i 77 prodotti associati nell'Allegato 1 del Regolamento Ue 2023/1115. Il perimetro delle micro e piccole imprese interessate è delineato nel report “Deforestazione zero: prodotti regolamentati e sistema delle MPI” predisposto dall'Ufficio Studi e il Sistema imprese di Confartigianato.

GLI HIGHLIGHTS DEL REPORT

Nei comparti esaminati operano 127mila micro e piccole imprese (MPI) e 50mila imprese artigiane che rappresentano il 38,5% del totale delle imprese nei settori in esame, quota quasi doppia rispetto alla media del 22,8% riferita al totale economia. Le MPI nei 19 settori interessati generano un fatturato di 92,9 miliardi di euro e un valore aggiunto di 25,5 miliardi di euro. Una maggiore presenza di imprese si osserva nei settori che si

riferiscono a prodotti in legno e mobili, prodotti da forno, articoli in pelle, prodotti dolciari e articoli in gomma.

Nel 2023 ammontano a 359,6 miliardi di euro le importazioni di prodotti regolamentati dei 27 paesi dell'Unione europea, di cui 106,7 miliardi di euro da paesi extra UE. Nel dettaglio, l'Italia importa 36,6 miliardi di euro di prodotti regolamentati, con 13,3 miliardi di euro da paesi extra UE.

IL FOCUS SUL LEGNO

Nei settori afferenti alla materia prima legno operano 52mila MPI e le imprese artigiane rappresentano il 59,5% del totale. I prodotti riferiti al legno costituiscono il 47,3% delle importazioni regolamentate italiane, di cui la metà (51,8%) si riferisce a prodotti di carta.

L'analisi della geografia degli approvvigionamenti di legno, sulla base della classificazione dei paesi delle Nazioni Unite per dinamica delle aree forestali in rapporto alla superficie terrestre, evidenzia che il 56,4% dell'import di legno proviene da paesi con un peso delle aree forestali stabile negli ultimi cinque anni, il 31,7% proviene da paesi in miglioramento e l'11,8% proviene da paesi con un deterioramento.

Nelle 14 province di confine – in cui sono localizzate circa 6mila imprese del settore legno e mobili – le importazioni di legno sono di circa un miliardo di euro e il 30,2% di queste proviene dai paesi confinanti.

WEBINAR E SLIDE

L'analisi delle novità normative è stata al centro del webinar del 21 maggio 2024 “Deforestazione zero, l'impatto sull'artigianato e sulle piccole imprese” organizzato dal Sistema Imprese della Direzione Politiche economiche di Confartigianato. Nel corso dei lavori, dopo l'introduzione di Guido Radoani, Responsabile del Sistema Imprese e la presentazione del report da parte di Enrico Quintavalle, Responsabile dell'Ufficio Studi, sono intervenuti Elisabetta Morgante, MASAF – Autorità Competente EUTR-FLEGT-EUDR sui nuovi obblighi del regolamento Deforestazione Zero e Angelo Mariano, Conlegno – Responsabile dell'Area Tecnica Legnok, sulla transizione delle imprese dall'EUTR all'EUDR.

Per le slide dell'incontro accedere all'articolo dedicato sul nostro sito in Area riservata.

NORMATIVA RADON

Il Decreto Legislativo 101/20, integrato e rivisto dal 203/22 e dal Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR), prevede la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria negli ambienti di lavoro ed in particolare vengono indicati nell'art. 16:

- a. luoghi di lavoro sotterranei
- b. luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle Aree di cui all'art.11 (aree prioritarie)
- c. specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10.
- d. stabilimenti termali.

per il punto C) si fa riferimento a luoghi dove le misure sono da effettuarsi in tutti i locali (non solamente interrati):

- Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta;
- Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);



- Centrali idroelettriche.

Il PNAR emanato a fine Febbraio 2024 prevede l'esenzione dalla misurazione di alcune tipologie di luoghi di lavoro:

- Locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi
- Locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno

Per quanto riguarda la periodicità, i rilievi e le valutazioni devono essere fatte ogni 8 anni se non vengono superati i limiti e ogni 4 anni se vengono superati i limiti (in caso di superamento devono essere eseguite delle bonifiche in seguito ad una valutazione mirata fatta da un esperto in risanamento radon).

I risultati delle misurazioni vengono trasmessi agli enti competenti direttamente dal laboratorio.

Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

- dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d); (luoghi sotterranei e stabilimenti termali)
- dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); (aree prioritarie), per Regione Lombardia la data di pubblicazione delle aree prioritarie attuali è il 9 Settembre 2023)
- dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c); (PNAR data di pubblicazione 21 febbraio 2024).

Per quanto riguarda le aree prioritarie si prende come riferimento il 9 Settembre 2023 quindi andrebbero iniziate le misurazioni prima del 9 Settembre 2024 per completarle entro il 9 Settembre 2025.

Nota: Per quanto riguarda il resto dei casi (ad es. tutti gli interrati ad esclusione dei luoghi indicati nel PNAR) le misure "dovrebbero" già essere state svolte in quanto il decreto è del 2020.

L'elenco dei comuni in area prioritaria viene periodicamente aggiornato ed è consultabile a questo link: <https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/radioattivita/il-radon/aree-prioritarie-rischio-radon/>
Rientrano al momento nell'elenco per la provincia di Lecco i seguenti comuni: Abbadia Lariana, Casargo, Dervio, Oliveto Lario, Premana e Varenna.

INNOVAZIONE/DIGITAL INNOVATION HUB

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL GSE

Confermate per il 2024-2025 le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ma cambiano le procedure per la richiesta.

Con il DL 39/2024 si conferma l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A e all'allegato B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ma con obbligo di comunicazione al GSE. Le aliquote, previste dal 2023 al 2025, sono le seguenti:

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro



- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
 - 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
 - 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il credito d'imposta è riconosciuto, inoltre, per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Al fine di meglio monitorare l'utilizzo della misura, il Governo, con l'art. 6 del DL 39/2024, convertito in legge n. 67 del 23 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2024, ha introdotto un sistema di comunicazione relativo alla richiesta di compensazione del credito d'imposta in via sia preventiva che consuntiva.

Il sistema di comunicazione in via preventiva e consuntiva è previsto per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024. La comunicazione può essere inviata in via esclusivamente consuntiva, invece, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: ciò in considerazione della data di entrata in vigore della norma che ha introdotto il nuovo adempimento: il Decreto-legge n. 39/2024 del 30/03/2024. Tale decreto ha avuto attuazione attraverso il decreto Direttoriale del 24/04/2024 contenente i modelli di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in "beni strumentali nuovi" (ex articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020) e della fruizione del credito d'imposta "ricerca e sviluppo" (ex articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019).

Per altre informazioni di tipo generale in ordine alle finalità del credito d'imposta 4.0 si rimanda al sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

L'articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021 ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.



DAL SITO WEB DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Sistema di comunicazione preventiva e consuntiva credito d'imposta R&S

Anche nel caso del credito d'imposta R&S è stato introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge n. 67 del 23 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2024, un sistema di comunicazione che opera nel seguente modo:

- comunicazione sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- comunicazione esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE.

Albo certificatori del credito d'imposta R&S

È stata introdotta la possibilità di certificazione del credito ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle imprese riguardo alla fruizione dell'incentivo. Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023 ha istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, per le quali si intende accedere al credito d'imposta.

Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d'imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all'Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

Con il decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato attuazione al DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, in particolare per ciò che attiene alle modalità di iscrizione all'albo dei certificatori.

Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S

La legge 23/05/2024, n. 67 all'art. 7, comma 7-bis, ha disposto una proroga dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024 per i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Gli interessati devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024 (non più entro il 30 luglio 2024), specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile la procedura per il riversamento automatico.

AREA CASA

PATENTE A CREDITI, CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19/2024

Nella fase di conversione del DL 19/2024 la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta. Di seguito le modifiche rilevanti del nuovo art. 27 D.Lgs. 81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).





L'OBBLIGO E I REQUISITI

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, dal 1° ottobre 2024 saranno obbligati a possedere la patente a punti. La legge di conversione disciplina anche le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla UE. Inoltre (comma 15) non sono tenute al possesso della patente "le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023". La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti (modificati in fase di conversione):

1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto D.Lgs. 81/08;
3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
6. avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

In particolare, il possesso dei predetti requisiti viene comunicato all'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso l'autocertificazione. In caso di dichiarazione non veritiera, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, la patente è revocata. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Le attività vincolate dal possesso della patente a punti, sono consentite salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

I PUNTEGGI E LE DECURTAZIONI

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. L'art. 27 D.Lgs. 81/08, all'allegato I-bis indica i casi in cui la patente subirà una decurtazione di punti. Infine, il comma 6 specifica che: "Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave".

Approfondiremo il tema durante un evento dedicato a Settembre 2024!

CONGRUITÀ MANODOPERA EDILIZIA: FIRMATO ACCORDO INTEGRATIVO

Lo scorso 9 maggio le Parti Sociali dell'edilizia hanno sottoscritto un accordo ad integrazione delle tabelle allegate all'Accordo del 30 gennaio 2024. Le Parti hanno convenuto che la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla "fornitura in opera di componenti coibenti per l'isolamento delle facciate". La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso. È stato, inoltre, deciso, che per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

- OG 2 - Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
- OS 2-A - Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

DIGITALIZZAZIONE APPALTI IN ITALIA: IL BILANCIO ANAC DEI PRIMI QUATTRO MESI

Oltre un milione e seicentocinquantamila, per un valore di oltre 100 miliardi di euro, sono le procedure di affidamento di contratti pubblici avviate attraverso la piattaforma digitale dal 1° gennaio 2024. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC in un comunicato.

Sono 4.353 le stazioni appaltanti qualificate al 1° maggio 2024, di cui 545 sono centrali di committenza, ossia enti strutturati che gestiscono gare d'appalto per amministrazioni più piccole, o non qualificate.

Le amministrazioni convenzionate a centrali di committenza sono 8.630, al primo maggio 2024, garantendo quindi una piena operatività del sistema. Tra le stazioni appaltanti qualificate, ben 675 raggiungono il livello massimo di punteggio, ossia possono disporre gare per servizi e forniture senza limiti di importo. Sessanta sono le piattaforme digitali certificate, interoperabili con la Piattaforma dei contratti pubblici di Anac, attraverso cui le amministrazioni pubbliche svolgono le gare, secondo quanto prescritto dal nuovo Codice Appalti.

Operativo e a disposizione degli operatori economici e delle pubbliche amministrazioni, evidenza ANAC, è il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, che dà accesso ai documenti che comprovano il possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici consentendo alle imprese di inserire a sistema una sola volta i documenti che devono produrre per la gara, e alle stazioni appaltanti di accedere con facilità ai dati degli enti certificanti che comprovano il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici.

CONSORZI STABILI E SUBAPPALTO: IL PARERE DEL MIT

Con il parere n. 2672 del 17 aprile 2024, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT si è pronunciato sull'ambito di applicazione del subappalto per i consorzi stabili.

Nel dettaglio viene chiesto se una consorziata indicata come esecutrice dei lavori possa stipulare a sua volta un contratto di subappalto al posto del consorzio stabile appaltatore.

Nella risposta il MIT ha ricordato che "il subappalto costituisce tipico contratto derivato dal contratto principale, cosicché solo l'appaltatore, in quanto soggetto che, attraverso la stipulazione del contratto principale, ha assunto l'obbligo di eseguire le prestazioni dedotte nell'appalto, risulta univocamente legittimato ad affidare a terzi l'esecuzione di altra parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del medesimo contratto di appalto (cfr. art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016)".



Pertanto, il contratto di subappalto deve essere sottoscritto tra il consorzio (che ha sottoscritto il contratto di appalto) e il subappaltatore. La risposta al quesito è, dunque, negativa.

ACCORDO CONFARTIGIANATO-AUTOSTRADE PER L'ITALIA. COMPETENZE ARTIGIANE PER LA CURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

È stato sottoscritto lo scorso 30 maggio un Protocollo d'intesa tra Confartigianato Imprese e il Gruppo Autostrade per l'Italia teso a rafforzare a livello nazionale la sinergia tra le due realtà, nel segno dello sviluppo sociale ed economico dei territori. La partnership punta, infatti, a generare una catena virtuosa che stimoli, nel rispetto del Codice degli Appalti, un incremento della partecipazione delle micro e piccole imprese alle opere e ai servizi che rientrano negli ambiti di intervento di Aspi, anche attraverso un'azione di sensibilizzazione e formazione delle realtà locali.

Il Gruppo Aspi si impegna, inoltre, a rendere partecipi le realtà territoriali non solo delle opportunità di sviluppo economico, ma anche garantendo la promozione, presso le micro e piccole imprese, dei propri sistemi di formazione e del proprio know how nell'ambito delle iniziative promosse da Confartigianato Imprese.

L'accordo, siglato oggi presso la sede di Confartigianato a Roma dall'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi e dal Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli, promuove forme di collaborazione orientate al rafforzamento della partecipazione delle aziende locali all'esecuzione di diverse attività portate avanti da Aspi. Vengono infatti individuati diversi ambiti di intervento, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai servizi di pulizia e cura del verde, nei quali l'inclusione del tessuto economico locale nel rispetto del codice degli appalti, della legalità e della trasparenza può alimentare l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

*“Con questo accordo – sottolinea il **Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli** – mettiamo a disposizione di Autostrade per l'Italia le competenze e la qualità delle nostre aziende, capillarmente diffuse sul territorio, per la cura delle infrastrutture stradali. Alla partnership partecipa 4CNetWork, la piattaforma nazionale di consorzi e reti di Confartigianato appartenenti al settore delle costruzioni che coinvolge oltre 360 imprese nei comparti dell'edilizia e dei servizi aggiuntivi e di supporto che vanno all'impiantistica alle pulizie alla manutenzione. Il nostro impegno è rivolto a rispondere efficacemente alle sfide poste da un settore in profonda trasformazione e alle richieste sempre più evolute e diversificate della committenza sui fronti della transizione green, delle tecnologie digitali e dei nuovi materiali, dell'energia, della formazione e qualificazione, della ricerca”.*

*“Questo accordo – dichiara **Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia** – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una rete virtuosa e sempre più capillare, dove il coinvolgimento delle realtà economiche locali gioca un ruolo determinante a garanzia dell'esecuzione delle nostre attività sulla rete e a beneficio dei territori. Come Gruppo sentiamo la responsabilità, non solo di gestire nel modo migliore i nostri asset che stanno vivendo una grande rivoluzione per diventare sempre più tecnologici e sostenibili. Ma siamo impegnati anche nell'individuazione e nella formazione di competenze di diversi profili, inclusi quelli più manuali, come operai specializzati. Siamo infatti convinti che per portare nel futuro il sistema infrastrutturale del nostro Pa-*

ese, di cui le arterie autostradali sono protagoniste, sia indispensabile il coinvolgimento di tutti gli attori, a partire proprio dai territori. Un'ulteriore dimostrazione di come la rete autostradale sia stata e continui ad essere un volano di crescita per l'economia delle aree che attraversa e collega”.

SUPERBONUS CON SCONTO INTEGRALE IN FATTURA: LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il cambio della percentuale di detrazione delle spese superbonus che dal 110% (ricorrendone i presupposti), a decorrere dal 1° gennaio 2024 è passata al 70%, ha reso urgente la soluzione del problema sulla data del sostenimento della spesa nel caso di sconto integrale.

Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l'Agenzia delle entrate chiarisce che ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente a quella di effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), purché la relativa fattura sia stata trasmessa allo Sdl nei termini stabiliti (12 giorni).

Nella precedente circolare n. 30/E/2020, era stato precisato che per le persone fisiche e gli altri soggetti che applicano il criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento; in caso di sconto integrale (quindi, in assenza di un pagamento), “occorre pertanto far riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”, con ciò intendendosi la data di invio della fattura al Sdl.

Nella recente risposta n. 103, l'Agenzia svolge ulteriori considerazioni affermando che per una fattura elettronica veicolata tramite Sdl, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data di avvenuta trasmissione, mentre la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file fattura elettronica è sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione. Pertanto, laddove l'emissione della fattura non sia contestuale al pagamento e, pertanto, il documento indichi due date diverse (una dell'effettuazione-sconto, l'altra della trasmissione a Sdl), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato se la trasmissione avviene nei 12 giorni prestabiliti.

Sulla base della nuova interpretazione, si può quindi concludere che, a fronte delle spese sostenute per interventi da superbonus, con fatture con sconto integrale con data fattura (ad esempio) 30 dicembre 2023 e trasmesse al Sdl nei primi giorni del 2024, spetta l'agevolazione nella misura piena (110%, in presenza delle condizioni richieste) in luogo dell'aliquota ridotta del 70%. Analoga considerazione nel caso di scarto della fattura da parte del Sdl, purché il re- inoltro della stessa avvenga, con esito positivo, nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto

DL CASA, ANAEP: NECESSARIO PER SBLOCCARE IL MERCATO IMMOBILIARE

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 maggio, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Le misure previste del decreto-legge sono essenzialmente finalizzate a rimuovere quegli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. Si



tratta infatti di trovare adeguata regolamentazione a tutte quelle situazioni minori che impediscono il pieno godimento dei beni immobili, determinate da incertezza del quadro normativo di settore o che rendono difficile la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

In sintesi, il perimetro delle c.d. lievi difformità oggetto dell'intervento normativo è riassumibile nelle seguenti:

- difformità c.d. "formali", derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile;
- difformità edilizie interne (c.d. "tolleranze"), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell'epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell'unità immobiliare;
- difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della c.d. "doppia conformità" che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard

Dette situazioni di lieve difformità sono nettamente distinte dalle ipotesi di abuso più gravi derivanti da interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di SCIA straordinaria.

In particolare, il decreto-legge, in attesa del testo definitivo, dalle bozze circolate, sembra prevedere modifiche puntuali al decreto del Testo unico edilizia (articolo 1, comma 1), con riguardo alle seguenti tematiche:

- -edilizia libera (comma 1, lettera a) con l'ampliamento delle categorie di interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto considerati non eccessivamente impattanti, in particolare con l'introduzione di una specifica lettera riferibile alle opere di protezione dal sole specificando che siano addossate o annesse agli immobili (l'installazione di tende, tende a Pergola, Pergotenda che prima erano comunque riferibili alla lettera d));
- stato legittimo degli immobili (comma 1, lettera b));
- mutamento della destinazione d'uso in relazione a singole unità immobiliari (comma 1, lettera c));
- sorte delle opere acquisite dal Comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, (comma 1, lettera d));
- tolleranze costruttive (comma 1, lettera e));
- superamento della c.d. doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37 (comma 1, lettere f) e g));
- la destinazione, da parte dei Comuni, di una quota pari a un terzo delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni per abusi edilizi a interventi di rimozione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, ovvero a interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (articolo 1, comma 2);



- disposizioni relative alle strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid19 prevedendo che queste possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di legge (di cui all'art. 6, co. 1, lett. ebis) del DPR n. 380/01), in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (articolo 2).

“Si tratta di un provvedimento sostanzialmente positivo – commenta il Presidente di ANAEP Confartigianato Edilizia Stefano Crestini – che auspichiamo sblocchi il settore immobiliare grazie all'adozione di disposizioni finalizzate a favorire le regolarizzazioni di “lievi” difformità edilizie e a risolvere una serie di non conformità che rendono gli immobili ad oggi non trasferibili”. “Inoltre – prosegue Crestini – il superamento della doppia conformità è una misura necessaria e richiesta a più voci dal comparto dell'edilizia, di cui si è presa coscienza soprattutto con le asseverazioni necessarie per accedere al superbonus”. “La ‘liberalizzazione’ dei processi edilizi è da ritenersi sempre positiva a patto che il committente ricorra ad imprese competenti che hanno una storia imprenditoriale nel settore e non a soggetti improvvisati: il fatto che alcune attività siano definite “edilizia libera” non vuol dire che necessitano di meno cure o attenzioni in fase esecutiva, ma indica esclusivamente la possibilità di ricorrere a una procedura amministrativa semplificata, non richiedendo alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione per avviare i lavori, che devono sempre essere svolti da imprese qualificate”, conclude il Presidente di ANAEP.

DIRETTIVA CASE GREEN: IN VIGORE DAL 28 MAGGIO 2024

Entra in vigore dal 28 maggio 2024 la nuova Direttiva UE n. 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/4/2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia (c.d. 'Case green'), che era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 8/5/2024.

Gli Stati membri dell'Ue avranno ora due anni di tempo per adeguarsi alle norme Ue che mirano a rendere il parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Con la direttiva viene definito il quadro di riferimento per la riduzione delle emissioni e del consumo energetico negli edifici in tutta l'UE, dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro alle scuole, agli ospedali e ad altri edifici pubblici. L'obiettivo è contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone.

Ciascuno Stato membro dovrà ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035; per quanto riguarda gli edifici non residenziali, entro il 2030 dovrà essere ristrutturato il 16% degli immobili con le prestazioni energetiche peggiori e il 26 % entro il 2033. Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da tali obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, compresi gli edifici storici o le case di villeggiatura.

Tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione devono avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, dal 1° gennaio 2028 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri.



Secondo le stime UE, l'adozione della direttiva contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030. Gli edifici sono ritenuti responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell'UE, di oltre la metà del consumo di gas dell'UE (principalmente attraverso il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico) e del 35% delle emissioni di gas a effetto serra legate all'energia. Attualmente circa il 35 % degli edifici dell'UE ha più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente sotto il profilo energetico. Allo stesso tempo, il tasso medio annuo di ristrutturazione energetica è solo del 1 % circa.

AGGIORNATA LA GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (CD. DNSH)

La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 ha pubblicato l'aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH). La guida è destinata alle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e ai soggetti attuatori per la verifica in fase di attuazione del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

Publicata per la prima volta a dicembre 2021, la Guida dopo essere stata aggiornata nell'ottobre 2022, viene riproposta in una nuova versione che tiene conto delle modifiche apportate al Piano in seguito alla riprogrammazione e all'introduzione del nuovo capitolo Repower EU.

Le principali novità della **Guida Operativa** aggiornata riguardano:

- l'inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell'inserimento di nuove misure nell'ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa ambientale;
- un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
- il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'area, dell'acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGIS nelle fasi principali dell'attuazione;
- l'individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

La guida è disponibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/22/Guida-Operativa_terza-edizione.pdf

DECRETO SALVA CASA: IN VIGORE LE SEMPLIFICAZIONI PER L'EDILIZIA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29/05/2024 il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica", c.d. "Decreto Salva Casa".

Il provvedimento, in vigore, si compone di soli 4 articoli e all'art. 1 interviene modificando direttamente le norme del Testo Unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con semplificazioni su ambiti di diretto interesse dei proprietari di immobili, quali attività di compravendita e quelle legate alla riqualificazione, al recupero e alla rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle cosiddette "lievi difformità edilizie".

Destinazione d'uso (Art. 23 ter)

In materia di mutamento della destinazione d'uso, il DL prevede che, nelle singole unità immobiliari senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, questo sia sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando, comunque, la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Sono inoltre consentiti il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Zone territoriali omogenee), ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia. Anche in questo caso, gli strumenti urbanistici comunali potranno fissare eventuali specifiche condizioni. Sempre nell'ambito della generalizzata possibilità di effettuare il mutamento di destinazione d'uso per le singole unità immobiliari, gli strumenti urbanistici comunali potranno fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

Il mutamento è inoltre svincolato dall'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

Comunque sia, ogni mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le eventuali norme regionali che fissino prescrizioni più favorevoli, mentre restano ferme le disposizioni del testo unico per l'edilizia nel caso in cui siano previste opere edilizie.

Edilizia libera (Art. 6)

Ai sensi delle nuove norme sono inseriti tra gli interventi di edilizia libera:

1. le Vetrature Panoramiche Amovibili, anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio;
2. e opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.



Tolleranze costruttive (Art. 34-bis)

Particolarmente importanti sono le disposizioni in materia di cosiddette “tolleranze edilizie”.

Le nuove norme prevedono che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

1. del 2 % delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
2. del 3 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
3. del 4 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
4. del 5 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

Ai fini del computo della superficie utile, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

Sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive, ai fini del rilascio dei relativi permessi:

1. il minore dimensionamento dell'edificio;
2. la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
3. le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
4. la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
5. gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Doppia conformità (Art. 36-bis comma 1)

Altra modifica importante della disciplina sin ora vigente attiene alla cosiddetta “doppia conformità”: precedentemente, infatti, l'accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la conformità dell'opera alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell'istanza. Il decreto Salva Casa continua a richiedere la doppia conformità unicamente nei casi più rilevanti. Per le difformità parziali, quindi, potranno essere sanati gli interventi se conformi

1. alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
2. ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento stesso

Le tempistiche di rilascio (Art. 36 bis comma 6)

Il Decreto supera la regola del silenzio rigetto, introducendo la regola del silenzio assenso, per cui, in mancanza di risposta da parte dell'Amministrazione entro i termini stabiliti, l'istanza si considera accettata.

In particolare:

1. se il permesso è in sanatoria il termine è pari a 45 giorni;
2. per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece, il termine è di 30 giorni.

A detti termini devono essere aggiunti, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, fino a 180 giorni.

Stato legittimo dell'immobile (Art. 9 bis comma 1 bis)

Il provvedimento riduce alcuni oneri amministrativi per i cittadini in materia di “Stato legittimo”, per la cui dimostrazione sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Strutture amovibili

Da ultimo, il provvedimento con l'articolo 2 interviene anche in materia di strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore decreto, che potranno rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

TERMOIDRAULICI

IMPORTANTI AGGIORNAMENTI IN MERITO AL COSIDDETTO “DECRETO CONTROLLI” ANTINCENDIO – DM 1° SETTEMBRE 2021

Si forniscono di seguito alcuni importanti aggiornamenti in merito al tema del cd “decreto controlli”, ovvero il DM 1° settembre 2021 - criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Il provvedimento in questione introduce un sistema di qualificazione per le persone che effettuino manutenzione sui presidi antincendio:

- Estintori
- Idranti
- Porte e finestre tagliafuoco
- Sprinkler
- IRAI rivelazione allarme incendio
- EVAC – evacuazione fumo e calore
- Impianti ad estinzione gassosa
- Impianti a schiuma
- Impianti aerosol
- Impianti watermist
- Impianti a polvere
- Impianti a riduzione d'ossigeno
- Impianti a pressione differenziale

L'entrata in vigore del provvedimento, è stata prorogata al prossimo 25 settembre 2024.

Da tale data, quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui presidi indicati essere “qualificati”, ovvero sia possedere un'attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.

Si precisa come la stessa prescinda dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008, essendo prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008, articolo 36 e tocchi anche



presidii che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37 (ad esempio: estintori e porte tagliafuoco).

Lo schema originario del provvedimento prevede che vi siano tre tipologie di percorso per l'ottenimento della «qualifica di "tecnico manutentore antincendio"» e cioè:

- **Caso 1** = esame "completo", ovvero con prova scritta con quiz a risposta multipla, esame orale e prova pratica, sostenibile solo a seguito di percorso formativo specifico per il presidio per il quale ci si qualifica
- **Caso 2** = esame "completo" senza frequenza di corso, come sopra indicato: è la modalità d'esame ascrivibile alle persone che possano vantare esperienza documentata di almeno 3 anni (alla data del 25 settembre 2022) nella manutenzione antincendio per il presidio per il quale ci si intende qualificare: tale possibilità vale solo per un periodo "transitorio" e non "a regime"
- **Caso 3** = esame "ridotto", ovvero solo orale, per le persone che svolgono attività da 3 anni (vedi sopra) e siano in possesso di formazione certificata pregressa

A seguito di forti pressioni della Confederazione, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha preannunciato di voler accogliere la richiesta di semplificazione delle procedure d'esame per le persone che vantino esperienza documentata.

In particolare, si tratta del cd Caso 2, come sopra indicato: il CNVVF ha infatti preannunciato la riduzione delle tre prove ad una sola, da sostenersi in forma orale, sulla base del CV della persona che si intende qualificare, ovvero con domande inerenti all'attività svolta e documentata nel curriculum del manutentore. In breve, i Casi 2 e 3, come sopra indicati, verrebbero unificati sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'esame. Quanto sopra sarà formalizzato con un'apposita Nota della DCPREV del CNVVF, che integrerà, per l'appunto, un "disciplinare d'esame" semplificato ed unificato per gli attuali casi 2 e 3. Si tratta di un importante risultato, che, se confermato, valorizza l'esperienza "sul campo" di tante persone ed imprese artigiane che svolgono, da tempo, con efficacia, l'attività manutentiva sui presidii antincendio e permette, peraltro, una volta che entrerà in vigore l'obbligo formativo, di ridurre gli inevitabili "colli di bottiglia" burocratici ed amministrativi, dovuti al gran numero di persone che dovranno qualificarsi per continuare ad operare, senza quindi alcun prevedibile impatto sui livelli della sicurezza in generale e di quella antincendio in particolare.

In attesa della formalizzazione della semplificazione invitiamo gli imprenditori associati, che ricadono nel Caso 2, ad attendere la Nota ufficiale del CNVVF;


Più in generale, infine, prosegue l'attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla implementazione del sistema di prenotazione all'esame di qualificazione: in questi giorni, in particolare, saranno elaborate le domande per la prova a quiz (Caso 1); si sta implementando poi la piattaforma digitale per l'iscrizione all'esame da parte delle persone interessate alla qualificazione. Al riguardo, la Confederazione ha ottenuto ulteriori agevolazioni per gli Associati, e precisamente:

- La semplificazione del contenuto delle domande cd "trasversali", cioè comuni, ai vari presidii
- Il pagamento di una sola marca da bollo a prescindere dal numero di presidi per i quali la persona si intende qualificare (era originariamente prevista una marca per presidio)

ALIMENTARISTI

PODCAST "DOLCE BUSINESS. GESTIRE CON SUCCESSO UNA PASTICCERIA O UN PANIFICIO" - CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER PASTICCIERI E PANIFICATORI

Confartigianato Alimentazione ha sviluppato una collaborazione con **Cast Alimenti e Corman Italia** per fornire a tutti gli associati professionisti dell'arte bianca una importante opportunità di aggiornamento. Si tratta di un corso di gratuito sulla gestione della propria attività, attraverso uno strumento, il podcast, che per le sue caratteristiche, prima fra tutte la possibilità di ascoltare mentre si è impegnati in altre attività, è uno strumento che va incontro alle esigenze e alle abitudini dei maestri artigiani.



Il podcast s'intitola "**Dolce Business. Gestire con successo una pasticceria o un panificio**" ed è costituito da 6 episodi da mezz'ora ciascuno per una durata complessiva di tre ore (è possibile scaricarli gratuitamente dalle principali piattaforme audio).

Il podcast si pone l'obiettivo di offrire ai maestri artigiani dell'arte bianca gli strumenti per pianificare e gestire al meglio la loro attività d'imprenditori. **Giacomo Pini**, noto consulente nell'Ho.Re.Ca. e nel Food service, e molti professionisti con storie di successo offriranno una gamma di consigli, indicazioni e soluzioni pratiche per favorire lo sviluppo e rendere più sostenibile l'attività artigianale, a livello sia operativo che gestionale. Tutti i pasticceri e panificatori che desiderano aprire una nuova attività o anche solo ristrutturare la propria azienda, troveranno in questi podcast un valido strumento di aggiornamento per sviluppare le proprie competenze di gestione. Il programma dei podcast e i link per l'accesso sono disponibili, in area riservata, nell'articolo dedicato sul nostro sito.

AUTORIPARATORI

PNEUMATICI FUORI USO (PFU): REGISTRO NAZIONALE PRODUTTORI E IMPORTATORI

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il Decreto Ministeriale n. 147/2024, datato 16 aprile 2024 ma pubblicato il 16 maggio sul portale ministeriale, istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.118 del 22/5/2024.



Il decreto prevede l'iscrizione per via telematica dei soggetti obbligati al Registro, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di commercio. Gli operatori, le amministrazioni e i cittadini possono consultare sul portale le informazioni sulla gestione degli PFU, le statistiche e gli elenchi di imprese iscritte. Attraverso l' "Area riservata", le imprese trasmettono le informazioni per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e sui PFU raccolti al termine del loro utilizzo.

Anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza devono rispettare gli obblighi di gestione e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza. L'Allegato I del DM 147/2024 fornisce indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all'iscrizione e sulle modalità per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti.

Negli ultimi anni la raccolta dei PFU ha presentato criticità in tutta Italia a causa dei pezzi non tracciati e non coperti da contributo. Confartigianato imprese Autoriparazione ha inviato una nota al Ministero lo scorso 6 maggio, con i dati pervenuti da un centinaio di officine suddivise per macroaree, rilevando che circa 450 tonnellate di PFU non erano state ritirate dai relativi consorzi di filiera. Il MASE ha pertanto chiesto a tutti i consorzi di filiera con un immesso a consumo superiore alle 200 tonnellate l'anno (12 sui 44 complessivamente autorizzati) di garantire una extra raccolta del 15% rispetto alle quote definite dalla legge, portando quindi il target per ogni sistema collettivo o consorzio al 110% dell'immesso a consumo. Un impegno che quest'anno non è ancora stato formalizzato sebbene i principali consorzi nazionali si siano detti pronti a rinnovarlo, dando la propria disponibilità a raccogliere 40.000 tonnellate in più (il 10% dell'immesso a commercio nazionale, e ricordando tuttavia che per far fronte all'extra raccolta sarà indispensabile rivedere al rialzo anche il contributo ambientale per ogni pneumatico. Verrà dato avviso dal Ministero dell'avvenuta messa on line del Registro PFU per l'avvio della sua piena operatività.

FILIERA PNEUMATICI E PNEUMATICI FUORI USO (PFU) – EXTRA TARGET RACCOLTA PFU: IL MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA ACCOGLIE LE SOLLECITAZIONI DI CONFARTIGIANATO

Confermiamo che il Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica ha disposto l'extra target per la raccolta di PFU. Il MASE, con la nota 96083 del 24 maggio 2024, ha invitato le forme associate di gestione e i sistemi individuali autorizzati ad incrementare fino ad un massimo di 10 punti percentuali l'o-



biiettivo di raccolta e gestione degli PFU (dal 95% al 105% dell'immesso sul mercato). Si tratta di una misura importante che recepisce le istanze ripetutamente sollecitate da Confartigianato per fronteggiare l'emergenza raccolta PFU, misura che si inserisce nel quadro delle iniziative da noi proposte alle quali sta lavorando il Tavolo ministeriale per una più efficace regolamentazione del sistema di gestione dell'intero flusso degli pneumatici.

REGISTRO UNICO VEICOLI FUORI USO: NUOVE PROCEDURE DIGITALI (DPR 177 DEL 23-9-2022 E DECRETO MIT 018 DEL 12-2-2024)

Con riferimento al Registro dei veicoli fuori uso, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 177 del 23-9-2022, richiamiamo le principali novità introdotte dalla normativa e in particolare dal Decreto 018 Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12-2-2024 che ha stabilito le nuove procedure per la gestione dello stesso Registro. Il Registro è finalizzato a:

- raccogliere i dati relativi ai veicoli fuori uso iscritti al PRA e non iscritti al PRA;
- consentire la generazione di un Certificato Digitale di Rottamazione del veicolo, numerato secondo una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale per i soli veicoli non iscritti al PRA, una Ricevuta Digitale di Presa in Carico;
- rendere disponibili ai diversi utenti e sulla base delle specifiche competenze, le funzioni di consultazione e gestione del Registro per le fasi di ritiro, conferimento, presa in carico e rottamazione del veicolo, integrandosi, ove necessario, con le procedure informatiche e i sistemi esistenti.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

- Un sistema di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari che consente agli utenti di registrarsi sul Portale dell'automobilista. L'accreditamento è effettuato mediante accesso, con SPID personale, all'applicazione web raggiungibile al seguente link: <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portaleautomobilista/home>. Sul medesimo Portale è resa disponibile anche la relativa manualistica.
- Un'applicazione che consente ai soggetti accreditati di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.), disponibile sul Portale del Trasporto al seguente link: <https://www.ilportaledeltrasporto.it>.
- Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consente la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Segnaliamo che: fino al 6 giugno 2024 rimane obbligatorio utilizzare il Registro cartaceo, ma è possibile affiancare – in via facoltativa - anche la procedura su registro telematico. Dal 7 giugno 2024 cessa il doppio regime e diventa obbligatorio l'utilizzo del Registro telematico.

TARGA PROVA: CIRCOLARE ESPLICATIVA MIT SULLA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA DEI VEICOLI

Aggiorniamo sugli sviluppi normativi in materia di targa prova, in relazione al DPR 229 del 21-12-2023 "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli" che ha modificato il DPR 474 del 24-11-2001. Il Ministero Infrastrutture e





Trasporti ha emanato la circolare 12666 del 2/5/2024 che revisiona ed integra il quadro delle disposizioni precedentemente impartite.

PUNTI PRINCIPALI DELLA NUOVA DISCIPLINA

- Autorizzazione alla circolazione con targa di prova (finalità per le quali è ammessa, etc.): per i veicoli già immatricolati, è riconfermato che la conditio sine qua non per la circolazione in prova è data dall'esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Si tratta di un punto fondamentale, da noi fortemente sollecitato, che permette di salvaguardare l'operatività degli autoriparatori. Viene ribadito che la circolazione in prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione, e anche quando la revisione sia scaduta di validità.
 - Limite massimo delle autorizzazioni rilasciabili e meccanismo di calcolo: anche a seguito delle nostre sollecitazioni, sono esplicitati e dettagliati i criteri, in base ai quali viene computato il numero delle autorizzazioni, con particolare riferimento alla tipologia di attività/ramo di azienda, sedi dell'azienda e ai dipendenti e collaboratori dell'azienda stessa.
 - Regime transitorio (autorizzazioni già rilasciate): vengono precisati i termini riguardanti la validità delle autorizzazioni già rilasciate. Sono inoltre indicate le regole per la restituzione delle autorizzazioni e delle relative targhe.
- Rilascio, rinnovo, aggiornamento e revoca delle autorizzazioni di circolazione di prova: sono introdotte alcune specifiche disposizioni integrative e precisazioni. Evidenziamo in particolare i seguenti passaggi:
 - i procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale Motorizzazione. In proposito si rinvia alle disposizioni che saranno adottate nei termini previsti dalla stessa Motorizzazione, ad integrazione della normativa. Nell'attesa sono confermate le attuali modalità operative, ferme restando le disposizioni del nuovo Regolamento che, non necessitando di provvedimenti attuativi, risultano di immediata applicabilità.
 - L'autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale ed è soggetta al rinnovo entro sei mesi dalla sua scadenza. In caso di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di 6 mesi, l'autorizzazione decade ed il titolare è tenuto alla restituzione all'Ufficio Motorizzazione Civile.
 - Per quanto concerne il rinnovo, successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l'autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.
 - In caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, occorre il rilascio di nuove autorizzazioni.
 - Per quanto riguarda la revoca, non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
- Uso dell'autorizzazione: anche in questo caso il Ministero ha previsto alcune novità e integrazioni, in particolare per quanto concerne i veicoli immatricolati all'estero nonché per quanto riguarda i soggetti che devono essere presenti sul veicolo in circolazione in prova.

È riconfermato il divieto di circolare con autorizzazione scaduta di validità, anche se ancora nei termini per effettuare il rinnovo (6 mesi) o revocata.

- Targhe di prova (posizionamento, etc.): la targa utilizzata su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, in modo da rendere leggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso durante la circolazione di prova, non possono essere rimosse. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se già immatricolato, risponde, ove ne ricorrano i presupposti l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
- Smarrimento, sottrazione, deterioramento, distruzione della targa e della relativa autorizzazione alla circolazione di prova: viene innovato il regime in materia, con disposizioni più rigorose e dettagliate.

La normativa e la relativa modulistica è a disposizione sul nostro sito nell'articolo dedicato.

TARGA PROVA: EMANATA CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 15826 DEL 22-5-2024

Il Ministero dell'Interno, con circolare 15826 del 22 maggio 2024 ha impartito istruzioni applicative su alcuni aspetti relativi all'autorizzazione per la circolazione di prova, a seguito delle novità normative introdotte dal DPR 229 del 21/12/2023 che ha aggiornato il Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli e delle relative indicazioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti. È possibile consultare il testo integrale della circolare ministeriale consultando l'articolo dedicato e accedendo all'Area Riservata.

IMPRESE DEL VERDE

SFALCI E POTATURE DA MANUTENZIONE DEL VERDE – PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Con riscontro ad interpello ambientale presentato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica (MASE) lo scorso febbraio, la Commissione Europea ha fornito chiarimenti sul tema della classificazione degli sfalci potature derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato. La Commissione Europea resta ferma sul fatto che gli sfalci restano soggetti alla disciplina dei rifiuti e che non possono essere considerati come sottoprodotti. La Commissione Europea ha quindi risposto negativamente a tutti e tre i quesiti posti dal nostro Ministero.



Nel dettaglio:

1° quesito posto dal MASE: Gli sfalci da potature possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni?

Risposta: No, questo tipo di materiale è soggetto agli obblighi della direttiva sui rifiuti.

2° quesito posto dal MASE: Gli sfalci possono essere qualificati come sottoprodotto, considerando «l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione»?

Risposta: No, perché l'attività di manutenzione del verde non può essere considerata un processo di produzione, in quanto «il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto». Il che implicitamente chiarisce che i sottoprodotti non possono derivare da attività diverse da quelle manifatturiere.

3° quesito posto dal MASE: Ove destinati alla produzione di compost o biogas, possono essere qualificati come sottoprodotto?

Risposta: No, l'attività di manutenzione del verde, non avendo l'obiettivo di fabbricare un prodotto, non può essere considerata un processo di produzione. «siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas». Continua tuttavia l'attività sindacale di Confartigianato a tutti i livelli, provinciale, regionale e nazionale per dare voce alle istanze delle imprese del verde.

FORMAZIONE GRATUITA A DISTANZA "OLTRE IL GIARDINO. CURA E GESTIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI"

Segnaliamo la possibilità di partecipare al seguente corso di formazione gratuito a distanza per i professionisti del patrimonio culturale messo a disposizione dal Ministero della Cultura attraverso la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali: "Oltre il giardino. Programma di formazione continua per la cura e la gestione dei parchi e dei giardini storici".

Percorso aperto a professionisti attivi nella cura e nella gestione di parchi e giardini storici nel settore pubblico o privato, profit e non profit desiderosi di approfondimento. Con diversi strumenti – webinar, videolezioni, podcast - l'intero programma formativo è costruito perché il partecipante maturi la consapevolezza della complessità del giardino: composto di molteplici e diversi elementi (architettonici, scultorei, di verde, di acqua), e in relazione con il paesaggio e con le questioni ambientali.

Moduli

- 1 – Storia, evoluzione ed elementi del giardino
- 2 – Il quadro normativo
- 3 – Cura e gestione del giardino
- 4 – La valorizzazione e la comunicazione
- 5 – La fruizione pubblica: compatibilità d'uso, sicurezza e accessibilità

Completamento del corso e ottenimento dell'open badge

Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il corso saranno certificate tramite l'attribuzione di un Open Badge, un attestato digitale che valida e valorizza quanto appreso nel percorso formativo.

Ai fini dell'attribuzione dell'Open Badge è necessario:

- aver seguito almeno l'80% di ciascuna attività formativa: webinar in modalità sincrona o asincrona; videolezione; corso multimediale; podcast; docuserie.
- aver superato le prove di valutazione previste al termine di ciascun modulo.

Il corso è interamente fruibile on demand e disponibile fino a ottobre 2024. Per maggiori dettagli e per le modalità di iscrizione utilizza il seguente link: <https://fad.fondazione scuolapatrimonio.it/theme/fsbac/pages/paths.php>

TRASPORTI

ALBO AUTOTRASPORTO: AVVOCATURA DELLO STATO CONFERMA OBBLIGO PAGAMENTO QUOTA E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZA

Il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato a seguito dell'abrogazione del paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 da parte del Regolamento (UE) 2020/1055, sull'applicabilità degli artt. 19 e 63 della Legge 298/1974.

La norma abrogata prevedeva la possibilità, per gli Stati membri, di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell'esercizio della professione di trasportatore su strada, ed è quella che ha permesso al nostro Paese di prevedere una disciplina ad hoc sull'accesso al mercato.

Il parere dell'Avvocatura ha chiarito che tale abrogazione non ha influito sulle disposizioni della Legge 298/1974, trattandosi di condizioni per l'esercizio dell'attività e non di requisiti per l'esercizio della professione su strada. Pertanto, l'Avvocatura dello Stato sostiene che l'abrogazione suindicata "non ha incidenza alcuna sull'applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull'obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)".

ALBO GESTORI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI: APPELLO AL MINISTRO DELL'AMBIENTE PICHETTO FRATIN PER IL RINNOVO DELLE SEZIONI REGIONALI

Confartigianato Trasporti, insieme alle altre organizzazioni di categoria dell'artigianato e della piccola e media impresa, con una lettera inviata al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ne ha richiesto l'intervento per procedere urgentemente all'emanazione dei Decreti ministeriali di nomina delle 20 commissioni delle rispettive sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali. Le Associazioni, unitariamente, hanno manifestato le proprie preoccupazioni poiché l'assenza dei decreti di fatto impedisce la regolare operatività delle sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali. Tali sezioni svolgono un ruolo importantissimo nelle procedure di autorizzazione e rinnovo delle imprese che gestiscono rifiuti, pertanto con il mancato immediato rinnovo si rischia che le stesse non possano più deliberare alcun provvedimento (iscrizioni, variazioni, inserimento nuovi mezzi, autorizzazioni di nuovi codici EER, cancellazioni, etc.), cosa che mette in grande difficoltà migliaia di imprese. Ciò rischia di provocare evidenti danni non solo



all'impresa ma anche alla corretta gestione dei rifiuti con conseguenze gravi per l'ambiente. Le Associazioni, confidando nel pronto rinnovo delle sezioni regionali, sono certe che l'appello al Ministro sbloccherà la situazione di empasse e fornirà certezza alle imprese.

INTERRUZIONI DELLA GUIDA E PERIODI DI RIPOSO NEI SERVIZI OCCASIONALI DI TRASPORTO PASSEGGIERI – PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) 2024/1258

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento (UE) 2024/1258 del 24 aprile 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Il Regolamento – in vigore dal 22 maggio 2024 – apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, in tema di:

- definizioni (art. 4);
- interruzioni di guida (art. 7): è possibile sostituire la pausa obbligatoria di 45 minuti con due pause da almeno 15 minuti ciascuna, rispettando comunque il riposo minimo di 45 minuti durante o al termine delle 4 ore e 30 minuti di guida.
- riposo giornaliero (art. 8): in deroga alla regola generale, è possibile, a condizione che non siano compromesse la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro e l'orario massimo di lavoro, iniziare il periodo di riposo giornaliero al massimo entro la venticinquesima ora dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale.

Questa deroga è solo per conducenti che effettuano un servizio "turistico" non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore di viaggio. Il tempo totale di guida di quel giorno non dovrà comunque superare le 7 ore. Questa deroga può essere utilizzata due volte se il servizio turistico ha la durata di almeno 8 o più giorni. Si prevede anche la possibilità di posticipare il riposo settimanale per un massimo di 12 periodi di 24 ore anche ai trasporti nazionali, non più solo a quelli internazionali.

- apparecchio di controllo (art. 16);
- relazione elaborata dalla Commissione Europea relativa al settore dei servizi di trasporto occasionale di passeggeri riguardo alla sicurezza stradale e agli aspetti sociali, in particolare le condizioni di lavoro dei conducenti (nuovo art. 17-bis);
- sanzioni (art. 19).

I nostri rappresentanti nazionali hanno partecipato attivamente – con il prezioso supporto del nostro Ufficio Affari Europei – alla fase di consultazione europea: in quella sede era stata proprio richiesta l'introduzione di strumenti di maggiore flessibilità per la gestione dei tempi di guida e di riposo degli autisti.

TRASPORTI ECCEZIONALI: CHIARIMENTI DAL MIT SULL'AGGANCIAMENTO DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito precisazioni riguardo l'abbinamento dei veicoli, che singolarmente o nel complesso superino i limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 Cds), che è consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione. A seguito della circolare

n. 14883 datata 15 maggio 2024 diffusa dal Ministero dell'Interno sull'argomento, la Direzione generale per la motorizzazione del MIT ha precisato che:

- in caso di agganciamento di un trattore stradale italiano trainante un rimorchio/semirimorchio eccezionale estero, attesa l'impossibilità di effettuare annotazioni su documenti di circolazione esteri, l'autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell'avvenuta visita e prova e dell'idoneità tecnica del complesso veicolare;
- secondo quanto previsto dall'art. 219, comma 3, Regolamento Cds, non è possibile annotare l'autorizzazione in argomento sul documento di circolazione del veicolo trattore.



SERVIZI TRASPORTO OCCASIONALE PASSEGGIERI REG. (UE) 2024/1258 CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO

La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 10 giugno 2024 reca ulteriori chiarimenti sulle deroghe contenute nel Reg. (UE) 2024/1258. Si ricorda che il Regolamento, entrato in vigore il 22 maggio 2024, introduce deroghe al regime delle interruzioni di cui all'art. 7 e al regime dei riposi giornalieri e settimanali di cui all'art. 8 del Reg. (CE) n. 561/2006. Inoltre, introduce disposizioni in merito all'uso del foglio di viaggio per giustificare il ricorso alle nuove deroghe.

ECOBONUS ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI INQUINANTI - RIMODULAZIONE INCENTIVI 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 recante "Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti". Le risorse disponibili ammontano a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L per l'anno in corso per un totale di 1 miliardo di euro. Il contributo – che dovrà essere prenotato dal concessionario – è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, che intendono acquistare veicoli non inquinanti, destinati al trasporto di persone o merci, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2024.

La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti sarà attiva dal 3 giugno 2024 alle ore 10.00 (<https://ecobonus.mise.gov.it/>). Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.



Si sottolinea che i contributi sempre corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto:

- in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno dodici mesi;
- in favore delle persone giuridiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

Per il riconoscimento dei contributi, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del DPCM e al sito ufficiale.

ECOBONUS 2024 - CIRCOLARE MIMIT INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI INQUINANTI

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare 27 maggio 2024 che fornisce le indicazioni operative in relazione alla rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti (Econobus 2024). Si segnala che, al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

- relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi (Allegato 1);
- relativamente agli acquisti effettuati da persone giuridiche, dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi (Allegato 2);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del DPCM, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 3), nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 4);
- relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche ai sensi dell'art. 3 del DPCM, dichiarazione sostitutiva resa dall'acquirente, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare, come previsto dall'articolo 3, comma 3 del DPCM (Allegato 5).

I moduli per le dichiarazioni saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://ecobonus.mise.gov.it> e, dopo essere stati debitamente compilati e firmati dall'acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma. I venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni

dalla data di inserimento della prenotazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023 ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni. Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.

Si segnala infine che, le date di apertura della piattaforma informatica per la prenotazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM, riguardanti – rispettivamente – gli acquisti effettuati da titolari di licenze di taxi/soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, saranno comunicate sui siti istituzionali <http://ecobonus.mise.gov.it> e <https://www.mimit.gov.it/> con avviso successivo.

FIERE DEL SETTORE

STILE ARTIGIANO È DI MODA – SANREMO 13 SETTEMBRE

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest'anno si terrà a Sanremo, presso il prestigioso Casinò, la terza edizione di **"Stile Artigiano è di Moda"** nella giornata di **venerdì 13 settembre 2024**. L'obiettivo della manifestazione è la valorizzazione delle aziende del settore sartoriale, benessere, flowers designer ed agroalimentare.

Inoltre si terrà la **seconda edizione** del **"Festival dell'Alta Sartoria ecosostenibile italiana"**. Si tratta di un premio dedicato al "su misura", a creazioni realizzate con tessuti ecosostenibili, un riconoscimento che annovera la partnership della Confartigianato, della **Fondazione Stefano Zecchi**, della **Fondazione Famiglia Piacenza**, **Festival della Bellezza** con il sostegno di **Unesco Sanremo** e **Firenze**. L'evento conclusivo è previsto la sera con la peculiare sfilata lungo la scalinata del Casinò di Sanremo, quando le imprese sartoriali faranno indossare i loro capi ai modelli e alle modelle.

La manifestazione serale sarà caratterizzata anche da alcuni momenti di intrattenimento grazie al contributo di alcuni artisti.

FIERA BOUTIQUE DESIGN - NEW YORK 10 E 11 NOVEMBRE

ICE-Agenzia, in collaborazione con Confartigianato, ha organizzato la partecipazione collettiva delle aziende italiane alla fiera **Boutique Design New York (BDNY)**, che si terrà presso il **Javits Center a New York il 10 e l'11 novembre 2024**. La BDNY, alla sua quattordicesima edizione, è un evento imperdibile per i professionisti del design per hotel, ristoranti, spa e casinò. Il mercato alberghiero e retail statunitense è considerato il più importante al mondo e rappresenta una significativa opportunità per i prodotti di arredamento e contract.

Nel 2024, l'Italia ha raggiunto un record nel mercato statunitense con 72,9 miliardi di USD, di cui circa 4 miliardi di USD nel settore del design, con New York/New Jersey e la Florida come principali destinazioni dei prodotti Made in Italy. Il settore contract è in fermento con interventi di mantenimento e rilancio di stile e concetti dell'offerta alberghiera.



Certificazione SOA: Il passaporto per il successo nelle gare d'appalto pubbliche

La certificazione **SOA (Società Organismo di Attestazione)** rappresenta un elemento essenziale per tutte le imprese che intendono partecipare alle gare d'appalto pubbliche in Italia. Questo attestato, rilasciato da organismi di certificazione riconosciuti, è sinonimo di affidabilità, competenza e conformità ai requisiti normativi stabiliti dal **Codice dei Contratti Pubblici** (D.Lgs. 50/2016). Scopriamolo insieme perché ottenere la certificazione SOA è un passo fondamentale per il successo della tua impresa.

Attestazione SOA .it



1. ACCESSO ALLE GARE D'APPALTO PUBBLICHE

Ottenere la certificazione SOA è obbligatorio per le imprese che desiderano partecipare a gare d'appalto pubbliche per lavori il cui importo supera i 150.000 euro. Senza questo attestato, la possibilità di accedere a progetti di grande valore e visibilità viene irrimediabilmente preclusa. La SOA garantisce che l'azienda possieda tutte le qualità tecniche e organizzative necessarie per eseguire i lavori pubblici.

2. GARANZIA DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

La certificazione SOA attesta che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui capacità economica, adeguatezza dell'organico, possesso delle attrezzature e delle certificazioni di qualità come ISO 9001. Questo attestato diventa quindi un marchio di qualità, sinonimo di affidabilità e professionalità, che distingue l'impresa nel competitivo mercato delle costruzioni.

3. MIGLIORAMENTO DELLA REPUTAZIONE AZIENDALE

Essere in possesso di una certificazione SOA migliora significativamente la reputazione dell'impresa agli occhi dei committenti, pubblici e privati. Questo attestato rappresenta una prova tangibile dell'impegno dell'azienda nel rispettare standard elevati e nell'offrire prestazioni di qualità. Di conseguenza, le imprese certificate godono di maggiore fiducia e possono contare su un numero crescente di opportunità di lavoro.

4. VANTAGGIO COMPETITIVO SUL MERCATO

Nel contesto di un mercato sempre più competitivo, disporre della certificazione SOA offre un vantaggio significativo rispetto ai concorrenti.

La possibilità di partecipare a un maggior numero di gare d'appalto e di essere selezionati per progetti di grande valore permette alle imprese di crescere e di espandersi. Inoltre, la certificazione favorisce l'accesso a partnership e collaborazioni strategiche, ampliando ulteriormente le prospettive di business.

5. SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALIZZATA

Il processo di ottenimento della certificazione SOA può sembrare complesso, ma è possibile semplificarlo avvalendosi del nostro servizio. Confartigianato Imprese Lecco, attraverso apposita convenzione con la società La Soatech (Società di Organismo Attestazione) fornisce l'assistenza necessaria per l'ottenimento ed il mantenimento dell'attestazione SOA. Il nostro servizio di attestazione SOA offre un supporto completo alle imprese, dalla valutazione iniziale dei requisiti alla preparazione della documentazione necessaria, fino all'ottenimento del certificato. La nostra Associazione è a disposizione per guidarti passo dopo passo, garantendo un processo rapido ed efficiente.

CONCLUSIONE

La certificazione SOA non è solo un obbligo normativo, ma una straordinaria opportunità per le imprese di affermarsi nel settore delle costruzioni pubbliche. Rappresenta una garanzia di qualità, affidabilità e competenza, elementi fondamentali per distinguersi e ottenere successo nelle gare d'appalto. Non lasciare che la tua impresa perda occasioni preziose: scegli il nostro servizio di attestazione SOA e apri le porte a un futuro di crescita e successo.

Richiedi subito un incontro gratuito presso i nostri uffici o nella sede della tua impresa per saperne di più e farti assistere nell'ottenimento dell'attestazione SOA, il suo mantenimento e/o rinnovo.

Per fissare un appuntamento contattare Elena Riva tel. 0341.250.200 - eriva@artigiani.lecco.it

ATTENZIONE

Dal 1° ottobre 2024, per rafforzare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (modificato con Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56), viene introdotto obbligo del possesso della PATENTE A PUNTI, per gli operatori economici che operano nei cantieri edili pubblici e privati.

Il Governo, in virtù dell'efficienza del sistema di qualificazione SOA, ha esonerato dall'obbligo della PATENTE A PUNTI gli operatori economici in possesso dell'ATTESTAZIONE SOA in classifica pari o superiore alla III (€ 1.033.000,00).

Vi terremo aggiornati.



MOMA

È ufficialmente iniziato l'avvicinamento all'edizione 50+1 della Mostra Artigianato, che si terrà a Lariofiere (Erba) dal 30 ottobre al 3 novembre). Sarà un'edizione ad alto tasso artistico, ma con lo sguardo rivolto anche a temi quali lavoro, famiglia e sociale, inseriti nella consolidata cornice dell'artigianato, con tutte le eccellenze del territorio lecchese e comasco. Ad aprire le danze – gli aspiranti espositori possono rivolgersi a Confartigianato Imprese Lecco, **Confartigianato Imprese Como** e **Lariofiere Centro Espositivo** per informazioni – sono stati i presidenti delle due territoriali, **Ilaria Bonacina** e **Roberto Galli**, il presidente di Lariofiere **Fabio Dadati** con il direttore **Silvio Oldani** e il presidente del Comitato organizzatore **Bassani Flavio**, che alla prima uscita ufficiale nella nuova veste ha concesso qualche anticipazione sui contenuti – assolutamente ricchi – della manifestazione.



ASSEMBLEA PRIVATA

"Lavoro, giovani e valore dell'Intelligenza Artigiana". È stato attorno a questo tema che si sono svolti i lavori dell'**Assemblea privata 2024** di



Confartigianato. Nel rinnovato Auditorium "Manlio Germozzi" di Roma hanno trovato posto i rappresentanti di tutto il Sistema Confartigianato, che hanno ascoltato con attenzione le parole del presidente nazionale **Marco Granelli** e l'esposizione di **Enrico Quintavalle**, responsabile dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese intervenuto su "La ricerca del lavoro perduto", prima

della relazione di **Francesco Maietta (Censis)** su "Il lavoro che attrae". In platea, a partecipare ai lavori e ad ascoltare il saluto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali **Marina Calderone** e l'interessante intervento di **Stefania Bandini**, docente di informatica dell'Università Milano Bicocca, anche la presidente e il segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, **Ilaria Bonacina** e **Matilde Petracca**.

LECCO FILM FEST

Anche quest'anno, i professionisti della categoria Benessere di Confartigianato Imprese Lecco sono stati protagonisti nell'ambito di **Lecco Film Fest**, che per una settimana ha fatto della città una capitale di cinema e cultura. A curare trucco e parrucco di attori, registi, sceneggiatori e giornalisti ospiti della rassegna sono stati estetisti ed acconciatori associati: **Modeline**, **Charlie's Line**, **Terry e Cris**, **Beauty Center Bosio**, **Effetto Michy**, **Studio Acconciature**.



Azienda specializzata nella produzione di **schede elettroniche** (con tecnologie di montaggio SMT e THT), nella realizzazione di cablaggi e **assemblaggi**, nella **progettazione** elettronica e nello **sviluppo** di hardware e software, ricerca un **partner** con il quale continuare l'attività o che sia interessato a rilevarla interamente. L'impresa è attiva in particolare nell'**automazione industriale**, ma i suoi prodotti trovano applicazione in numerosi settori. Mette a disposizione magazzino, linea e macchinari e l'intero pacchetto clienti. **Per informazioni è possibile scrivere a luceluce235@gmail.com**



Da questo mese sono con noi

Diamo il benvenuto nella squadra di Confartigianato Imprese Lecco alle aziende a "valore artigiano" che hanno deciso di dare fiducia alla nostra Associazione.



TODO BIEN DI MANUELA JIMENEZ

RISTORANTE, TAPAS LOUNGE BAR
Piazza XX settembre 39, Lecco
todobienmanuela@gmail.com
Cel. 339 3655184



RAPONE MAURIZIO

PRODUTTORI, PROCACCIATORI ED ALTRI
INTERMEDIARI DELLE ASSICURAZIONI
Via Mazzini 75, Ballabio
maurizio.rapone@vitanuova.eu
Tel. 039 29762614



KT DI THACI KASTRIOT

ATTIVITÀ NON SPECIALIZZATE DI LAVORI
EDILI (MURATORI)
Via Nazionale Sud 5, Colico
kastriot.thaci88@gmail.com
Cell. 327 4570344



BAEM SRL

LAVORI DI MECCANICA GENERALE
Via Mons. Polvara 14/F, Lecco
infobaemsrl@gmail.com
Cell. 393 2894288



PIZZE E FOCACCE DI REDAELLI GIAN MATTEO

RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI
CIBI DA ASPORTO
Via Giuseppe Garibaldi 28, Barzanò
paola.frangiamore@alice.it - Cell. 346 0128001



**Confartigianato Imprese Lecco è social, vieni a trovarci
su Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn!**



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE MACCHINE

La sicurezza nell'utilizzo delle macchine e delle attrezzature di lavoro è uno degli aspetti principali del sistema di prevenzione dei rischi di natura antinfortunistica nelle aziende produttive e in particolar quelle nel settore manifatturiero.

È obbligo fondamentale del Datore di lavoro, prima ancora di effettuare un'adeguata formazione, mettere a disposizione dei lavoratori macchine, apparecchiature ed

impianti intrinsecamente sicuri.

Al fine di gestire correttamente l'utilizzo delle macchine è necessario che vengano gestiti tutti gli aspetti che interessano le macchine: la scelta, l'acquisizione, l'installazione sul luogo di lavoro, tutte fasi di lavoro ed eventuale vendita/dismissione. L'incontro verte a fornire indicazioni operative agli imprenditori delle piccole e medie aziende.



**PER SAPERNE DI PIÙ PARTECIPA
AL CONVEGNO GRATUITO!**

18 luglio 2024 dalle 18.15 alle 20.15

**CONVEGNO GRATUITO
CONFARTIGIANATO
IMPRESE LECCO**

Via Galileo Galilei, 1 - Lecco

**Per info e iscrizioni al convegno
iscrizioni@economieambientali.it
www.economieambientali.it**

